

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 22 gennaio 2018



DPR 169/2005

Sole 24 Ore	22/01/18	P. 5	Gli Ordini aprono ai vincoli di genere	Antonello Cherchi	1
-------------	----------	------	--	-------------------	---

SUPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi Sette	22/01/18	P. 11	Super ammortamento appiedato	Sandro Cerato	2
-------------------	----------	-------	------------------------------	---------------	---

SUBAPPALTO

Italia Oggi Sette	22/01/18	P. 9	Subappalto, tempi più stretti		4
-------------------	----------	------	-------------------------------	--	---

INVESTIMENTI

Italia Oggi Sette	22/01/18	P. 20	Investimenti, il momento di effettuazione fa la differenza	Giovanni Valcarengi, Raffaele Pellino	6
-------------------	----------	-------	--	---	---

PREVIDENZA

Repubblica Affari Finanza	22/01/18	P. 34	Mistretta (notai): "Le casse private sono tartassate"		8
---------------------------	----------	-------	---	--	---

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Sole 24 Ore	22/01/18	P. 28	La privacy guarda ai modelli «231»	Luigi Ferrajoli	9
-------------	----------	-------	------------------------------------	-----------------	---

INDUSTRIA 4.0

Italia Oggi Sette	22/01/18	P. 10	Industria 4.0, si guarda più in là	Andrea Bongì	12
-------------------	----------	-------	------------------------------------	--------------	----

QUOTE ROSA

Sole 24 Ore	22/01/18	P. 5	Le donne scalano i cda delle quotate	Francesca Barbieri	14
-------------	----------	------	--------------------------------------	--------------------	----

EDILIZIA E AMBIENTE

Sole 24 Ore	22/01/18	P. 31	Procedura unificata per tutti i nullaosta in campo ambientale		16
-------------	----------	-------	---	--	----

Sole 24 Ore	22/01/18	P. 31	La relazione Aia perde la bussola	Carmen Chierchia	17
-------------	----------	-------	-----------------------------------	------------------	----

DERIVATI

Repubblica Affari Finanza	22/01/18	P. 3	Derivati, quel "buco nero" nel bilancio dello Stato	Waker Galbiali	19
---------------------------	----------	------	---	----------------	----

ECONOMIA AMBIENTE

Repubblica Affari Finanza	22/01/18	P. 40	Il mondo delle utility sotto un'unica Autorità		21
---------------------------	----------	-------	--	--	----

ENERGIA

Repubblica Affari Finanza	22/01/18	P. 14	Edf: "Il nucleare francese è sicuro ed efficiente Gran Bretagna, India e Cina i migliori clienti" Berdue Bayart		22
---------------------------	----------	-------	---	--	----

ENERGIA E AMBIENTE

Repubblica Affari Finanza	22/01/18	P. 40	Investimenti, gare e impiego di nuove fonti il 2018 cambierà i servizi di pubblica utilità	Luigi Dell'Olio	25
---------------------------	----------	-------	--	-----------------	----

SICUREZZA INFORMATICA

Italia Oggi Sette	22/01/18	P. 1-6	Cybercrime, difese insufficienti		27
-------------------	----------	--------	----------------------------------	--	----

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sole 24 Ore 22/01/18 P. 11 Il venture capital muove 155 miliardi nel mondo Enrico Netti 30

STUDI LEGALI

Repubblica Affari Finanza 22/01/18 P. 35 Studi legali alla conquista di nuovi business nel comparto dell'MA Luigi Dell'Olio 31

WHISTLE BLOWING

Corriere Della Sera - Corriereconomia 22/01/18 P. 31 A CIASCUNO LA SUA SOFFIATA Isidoro Trovato 33

SMARTWORKING

Repubblica Affari Finanza 22/01/18 P. 45 Lo smart working decolla nelle grandi imprese del Nord "Lavoratori soddisfatti" Vita De Ceda 35

COMMERCIALISTI

Repubblica Affari Finanza 22/01/18 P. 34 I commercialisti temono fatturazioni elettroniche e 730 precompilato Patrizia Capua 37

Professioni. Dopo gli avvocati, le categorie tecniche e della sanità: per le prime il ministero della Giustizia sta modificando il regolamento elettorale, sulle altre interviene la legge approvata prima di Natale

Gli Ordini aprono ai vincoli di genere

Antonello Cherchi

Le quote rosa fanno il loro ingresso nei consigli degli Ordini professionali. A far da battistrada sono stati gli avvocati con la legge 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento forense e, da ultimo, con la legge 113 del luglio scorso. «Siamo stati i primi anche in Europa - afferma il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin - e ora veniamo presi a modello».

Ora è la volta delle professioni tecniche e di quelle sanitarie. Per queste ultime il principio della rappresentanza di genere è con-

tenuto nel Ddl Lorenzin approvato dal Parlamento prima di Natale. L'applicazione delle quote rosa è demandata a un successivo regolamento.

Più avanti si trovano, invece, le professioni tecniche, in questo momento alle prese con il nuovo regolamento elettorale. In realtà, si tratta della revisione del vecchio regolamento (il Dpr 169/2005), sollecitata soprattutto dalla necessità di introdurre il principio della rappresentanza di genere.

Il ministero della Giustizia ha voluto bruciare le tappe, perché

una rivisitazione del Dpr 169 era già stata intavolata nel 2015. In quell'occasione, la necessità di porre mano al regolamento era stata dettata dalla riforma delle province, che imponeva la riorganizzazione territoriale di Ordini e Collegi. L'abolizione delle province, alla fine, non c'è stata e tutto si è fermato.

Nel frattempo gli avvocati erano andati avanti e con il regolamento elettorale (il decreto del ministero della Giustizia 10 novembre 2014) avevano disciplinato anche il principio della rappresentanza di genere previsto dalla legge 247. Il regolamento è stato applicato per il rinnovo dei consigli forensi, ma in parte è stato bocciato dai giudici amministrativi con sentenze che hanno portato all'annullamento delle elezioni di alcuni consigli territoriali. Con l'approvazione della legge 113, le censure di Tar e Consigli di Stato sono state superate.

Unavolta chiuso il capitolo avvocati, il ministero ha ripreso in mano la revisione del regolamento elettorale delle professioni tecniche, imprimendo un'accelerata al lavoro. Il 19 dicembre ha sottoposto alle categorie - che

non se lo aspettavano - una bozza di regolamento, chiedendo un parere urgente, arrivato dalle professioni il 29 dicembre. I singoli giudizi di Ordini e Collegi sono critici, in particolare sul meccanismo della rappresentanza di genere, che appare, per come è congegnata, di difficile applicazione. Le categorie stanno, però, coordinandosi per portare al tavolo con il ministero un parere con una linea comune.

Il nuovo regolamento interviene pure sui consiglieri eleggibili nei consigli territoriali e in quelli nazionali, riducendone il numero. Anche questa novità complica - secondo le categorie - l'applicazione delle quote rosa così come e disegnate dalla proposta ministeriale, quote che vanno rispettate nei casi in cui il genere meno rappresentato (di solito quello femminile, ma per gli assistenti sociali il problema si inverte) superi il 10% degli aventi diritto al voto.

Al nuovo regolamento è allegata una tabella che indica gli equilibri di genere dei futuri consigli: fino a 7 componenti deve essere assicurata la presenza di almeno un consigliere del genere meno rappresentato, per arrivare a 3 quando il consiglio è formato da 15 membri.

Una novità che interessa i dottori agronomi e forestali, gli architetti, gli assistenti sociali, gli attuari, i biologi, i chimici, i geologi, gli ingegneri, i tecnologi alimentari, i geometri, i periti agrari, i periti industriali e gli agrotecnici.

LE REGOLE

Gli avvocati

La categoria è stata la prima ad adeguarsi al principio della rappresentanza di genere nelle elezioni dei consigli dell'Ordine. A dare l'avvio è stata la legge 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento forense, normativa che è poi stata declinata - almeno per quanto riguarda le disposizioni elettorali - dal decreto ministeriale 10 novembre 2014. Il regolamento è, però, andato incontro alle censure dei giudici amministrativi. La legge 113 del luglio 2017, contenente le nuove regole di elezione dei consigli forensi, ha superato i problemi sorti con il regolamento.

Le professioni tecniche

Il ministero della Giustizia ha predisposto una bozza di revisione dell'attuale regolamento elettorale (il Dpr 169 del 2005), introducendo anche le quote rosa. Sono in corso i lavori tra ministero e categorie.

Le professioni sanitarie

L'ultimo Ddl Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, approvato definitivamente dal Parlamento prima di Natale, introduce la rappresentanza di genere nelle elezioni dei consigli, affidandone l'applicazione a un futuro regolamento.



Alcuni casi concreti di come applicare aliquote e regole, alla luce della legge di Bilancio

Super ammortamento appiedato

Dal 2018 esclusa l'agevolazione per i mezzi di trasporto

Pagina a cura
di SANDRO CERATO

Per gli investimenti eseguiti nel primo semestre 2018 la misura del super ammortamento è pari al 40% a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine. La riduzione del super ammortamento al 30%, disposta dall'articolo 1, comma 29, della Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) si applica infatti per gli investimenti eseguiti nel periodo d'imposta 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a esclusione di quelli effettuati nel primo semestre per i quali sussistano le citate condizioni. Il comma 29 della legge n. 205/2017 estende l'agevolazione anche per gli investimenti eseguiti nel periodo 1 gennaio 2019-30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine.

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che la legge di Bilancio dispone la proroga del super ammortamento a tutti gli investimenti fino al 31 dicembre 2018, ma con due importanti novità: la prima, come già detto, riguarda la misura dell'agevolazione che scende dal 40 al 30%, mentre la seconda riguarda l'esclusione dall'agevolazione di tutti i mezzi di trasporto indicati nell'art. 164 del Tuir (compresi quelli di cui alla lett. a) utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa). Relativamente al momento in cui si considera effettuato l'investimento, si rendono applicabili le regole di cui all'art. 109 Tuir, con la conseguenza che si deve aver riguardo (circolare n. 4/E/2017):

- alla consegna o spedizione in caso di acquisto diretto (ovvero al successivo momento in presenza di clausole che differiscono il passaggio della proprietà);

- alla consegna del bene per i beni acquisiti in leasing (ovvero al successivo esito positivo del collaudo);

- per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato;

- gli investimenti realizzati tramite contratto di appalto, rilevano la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (Sal).

Si segnala che la risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E, ha precisato che l'agevolazione spetta anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, ed è fruibile per intero nell'anno di acquisto se i beni sono stati ammortizzati integralmente nell'anno, ovvero lungo il periodo di ammortamento se gli stessi sono stati soggetti ad ammortamento. Per quanto riguarda il momento a partire dal quale il soggetto può fruire dell'agevolazione, resta ferma la necessità che il bene entro in funzione, nel qual caso il soggetto può fruire della deduzione maggiorata del 30% (tramite variazione in diminuzione se in contabilità ordinaria).

Come detto, il comma 29 della legge di Bilancio ha voluto escludere dall'agevolazione tutti i veicoli contemplati dall'art. 164 Tuir, compresi quelli deducibili integralmente in quanto utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa (di cui alla lett. a). Pertanto, il super ammortamento nella misura del 40% riguarda solamente i veicoli di cui alla citata lett. a) dell'art. 164 Tuir consegnati entro il 31 dicembre 2017, ovvero quelli consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali alla

data del 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e l'ordine sia stato confermato. Per effetto della riduzione della misura del super ammortamento dal 40 al 30%, risulta determinante verificare il momento di effettuazione dell'investimento per individuare la corretta variazione in diminuzione da operare nel modello Redditi.

Esempio 1

La società Alfa s.r.l., esercente l'attività di autoscuola, acquista due veicoli per lo svolgimento dell'attività, uno dei quali entra in funzione già nel 2017, mentre l'altro mezzo è entrato in funzione in data 8 gennaio 2018. Poiché gli investimenti sono eseguiti nel 2017, per entrambi gli acquisti spetta l'agevolazione del super ammortamento nella misura del 40%, a partire già dal periodo d'imposta 2017 per il veicolo entrato in funzione nel mese di dicembre 2017, e a partire dal 2018 per l'altro veicolo entrato in funzione in data 8 gennaio 2018.

Esempio 2

La società Beta s.p.a. acquista un macchinario in data 20 febbraio 2018 per un importo pari a euro 10.000 più Iva, per il quale entro il 31 dicembre 2017, oltre ad aver ottenuto la conferma dell'ordine, ha pagato un acconto di euro 3.000 più Iva. L'aliquote di ammortamento è pari al 10%. Per tale investimento, sia pure eseguito nel corso del 2018, la società può fruire del super ammortamento a partire dal 2018 (anno di entrata in funzione del bene) nella misura del 40% in quanto sono rispettate le condizioni previste nell'articolo 1, comma 8, della Legge n. 232/2016.

Esempio 3

La società Gamma s.r.l. acquista un bene strumentale in data 20 dicembre 2017, con pagamento di un acconto del 30% e conferma d'ordine. La consegna è prevista nel mese di giugno 2018, ma a seguito di alcuni problemi la consegna slitta al mese di luglio 2018. In tale ipotesi la misura del super ammortamento è del 30%, in quanto il bene è stato consegnato successivamente al 30 giugno 2018.

Esempio 4

La società Delta s.p.a. stipula un contratto di appalto per la costruzione di un bene in data 20 settembre 2017, e in pari data paga un acconto di euro 20.000 più Iva pari al 20% del prezzo pattuito (euro 100.000 più Iva). Il bene sarà consegnato nel mese di settembre 2018, ma le parti hanno pattuito degli stati di avanzamento lavori accettati definitivamente per euro 50.000 nel 2017 e per i restanti 50.000 nel corso del 2018. In tale ipotesi, relativamente ai Sal liquidati definitivamente nel 2017 il super ammortamento spetta nella misura del 40%, mentre per il costo riferito ai Sal liquidati nel 2018 la misura del super ammortamento spetta nella misura del 30%.

—© Riproduzione riservata—



Le quote

Investimenti 2017	<ul style="list-style-type: none">• Super ammortamento 40%
Investimenti 2018	<ul style="list-style-type: none">• Super ammortamento 40% se consegna entro 30 giugno 2018 con pagamento acconto del 20% e conferma d'ordine entro 31/12/2017• Super ammortamento 30% negli altri casi
Investimenti 2019	<ul style="list-style-type: none">• Super ammortamento 30% se consegna entro 30 giugno 2019 con pagamento acconto del 20% e conferma d'ordine entro 31/12/2018
Veicoli art. 164 Tuir	<ul style="list-style-type: none">• Super ammortamento 40% per investimenti 2017 e investimenti entro 30/6/2018 (con acconto 20% e conferma ordine entro 31.12.2017)• No super ammortamento per investimenti 2018

Per alcune tipologie di contribuenti l'obbligo scatterà già a partire da luglio del 2018

Subappalto, tempi più stretti

L'obbligo della fatturazione elettronica e le altre novità collegate scatteranno dal 1° gennaio 2019, per cui gli operatori hanno 12 mesi scarsi per prepararsi a una rivoluzione che presuppone adeguamenti tecnologici e passaggi indispensabili, come l'attivazione di una casella Pec o l'identificazione al sistema di interscambio. Sarebbe stata forse opportuna una certa gradualità nella decorrenza dell'obbligo, anche per evitare il rischio di inconvenienti tecnici. Così come sarebbe opportuno agevolare il cambiamento mediante la predisposizione di un ambiente di prova che consenta ai contribuenti che intendano adempiere direttamente all'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, di familiarizzare con le procedure.

Detto ciò in termini generali, si deve prendere atto che, per alcuni contribuenti, i tempi sono ancora più stretti. In base al comma 917 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, infatti, l'obbligo della fatturazione elettronica per il tramite del Sdi scatterà già dal 1° luglio prossimo, quindi con sei mesi di anticipo rispetto alla generalità dei contribuenti, per:

a) le imprese che effettuano cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) i soggetti che effettuano prestazioni, in veste di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture con un'amministrazione pubblica. La norma chiarisce che, ai fini in esame, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a scopo di prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto,

anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, anche di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche devono riportare gli stessi codici Cup (codice unico di progetto) e Cig (codice identificativo di gara) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Addio alla scheda carburanti

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio è accompagnata da altre disposizioni che prospettano a breve termine un quadro completamente inedito.

Ai gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti era finora preclusa l'emissione della fattura (salvo casi particolari), ragion per cui, al fine di consentire agli acquirenti di documentare la spesa, sia per la detrazione dell'Iva che per la deduzione del costo, venne istituita a suo tempo la c.d. scheda carburante.

Questa storica impostazione viene ora completamente cancellata attraverso una serie di previsioni normative, contenute nell'art. 1 della legge n. 205/2017, che invero non appaiono chiarissime e suscitano qualche perplessità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Ue.

In primo luogo, con le disposizioni del comma 926 viene rimosso il divieto di emissione della fattura per i distributori di carburante; parallelamente, vengono abrogate la speciale previsione che permetteva la fatturazione delle cessioni di gasolio agli autotrasportatori e la disciplina della scheda

carburante di cui al regolamento n. 444/97; risulta conseguentemente superata anche la disposizione dell'art. 7 del dl 70/2011, che esonera dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

In secondo luogo, il comma 920 inserisce nell'articolo 22 del dpr n. 633/72, riguardante l'esonero dall'obbligo di fatturazione per il commercio al minuto e per i settori assimilati, una disposizione che impone ai soggetti passivi dell'Iva di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

In terzo luogo, il comma 921 integra l'articolo 2, comma 1, lett. b), del dpr n. 696/96, che esclude dall'obbligo della certificazione fiscale le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, al fine di limitare l'esonero dall'obbligo alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti che acquistano al di fuori di un'attività rilevante per l'Iva.

Infine, nell'ambito delle modifiche apportate dal comma 909 al dlgs n. 127/2015, viene introdotto l'obbligo, inserito

nel nuovo comma 1-bis dell'art. 2 del citato dlgs, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dalla combinazione di queste norme, si evince chiaramente che ai carbogestori viene consentita (ma non imposta) l'emissione della fattura (necessariamente elettronica); questi soggetti restano comunque inclusi tra quelli esonerati dall'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 22 del dpr n. 633/72, sicché essi dovranno emettere la fattura solo se richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Sembra inoltre chiaro che viene introdotto l'obbligo di certificazione fiscale, mediante scontrino, ricevuta o fattura (elettronica), delle cessioni di carburanti e lubrificanti poste in essere nei confronti di soggetti passivi dell'Iva, anche se riesce difficile capire come il gestore dell'impianto possa individuare lo status del cessionario che non si sia qualificato come soggetto passivo e rispettare, quindi, l'obbligo di certificazione.

Altro nuovo obbligo, come si è detto, è la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi



all'Agenzia delle entrate. Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015, «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2» vale come assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi; sembra logico ritenere che questa disposizione debba trovare applicazione anche per le cessioni di benzina e gasolio, anche se l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di tali cessioni è previsto al comma 1-bis dell'art. 2 del dlgs n. 127/2015, non richiamato nel successivo comma 5.

Appare più nebulosa l'integrazione del terzo comma dell'art. 22 del dpr n. 633/72. Letteralmente, infatti, il previsto obbligo, per i soggetti passivi, di documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali non significa che sia divenuta obbligatoria, per i soggetti passivi, richiedere la fattura per gli acquisti di carburante; ciò si

desume anche dalla comparazione della nuova previsione con quella del primo periodo del terzo comma dell'art. 22, la quale stabilisce chiaramente l'obbligo per gli imprenditori di chiedere la fattura per gli acquisti di beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Ma non è tutto. Con i commi 922 e 923, vengono integrati:

- l'art. 164 del Tuir, prevedendo che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili ai fini reddituali solo se pagate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributario;

- l'art. 19-bis1, lett. d), del dpr n. 633/72, prevedendo che l'avvenuta effettuazione dell'operazione (di acquisto) non solo del carburante, ma anche dei lubrificanti, deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, o da altro mezzo ritenuto idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

A parte le inspiegabili differenze nella formulazione delle due nuove disposizioni, il senso sembra chiaramente quello di subordinare sia la deducibi-

lità del costo (del carburante) sia la detrazione dell'Iva (su carburante e lubrificante) al pagamento della fornitura mediante mezzi tracciabili. Trattandosi di operazioni che dovranno essere documentate da fattura elettronica, il vincolo (che peraltro, come accennato, solleva qualche perplessità, soprattutto sul versante dell'Iva, settore nel quale occorre rispettare le norme della direttiva e i principi dell'ordinamento dell'Ue, tra cui quello di proporzionalità) parrebbe diretto non tanto a contrastare l'evasione, bensì a scoraggiare l'utilizzo del contante.

Tutte queste novità, si ripete, scatteranno dal 1° luglio 2018, per cui c'è un po' di tempo per auspicabili correzioni.

Tax free shop

In tema di fatturazione elettronica, si deve ricordare infine che dal 1° settembre 2018 scatterà l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di beni effettuate nei confronti di viaggiatori extracomunitari, ammesse allo sgravio dell'Iva ai sensi dell'articolo 38-quater del dpr n. 633/72. L'obbligo, introdotto dall'articolo 4-bis del dl n. 193/2016, sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2018, ma è stato differito al 1° settembre dall'art. 1, comma 1088, della legge n. 205/2017.

© Riproduzione riservata



La tracciabilità è premiata

La soppressione del regime opzionale di trasmissione telematica delle fatture implica ovviamente (con la medesima decorrenza, ossia dall'1/1/2019) il venir meno degli incentivi ricollegati all'esercizio dell'opzione, già previsti all'articolo 3 del dlgs n. 127/2015 (tra i quali il diritto al rimborso prioritario del credito annuale Iva, anche in assenza dei requisiti ordinariamente richiesti).

Questo articolo è stato pertanto completamente sostituito nell'ambito delle disposizioni contenute nel comma 909 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017. Il nuovo testo dell'articolo 3, rubricato «incentivi per la tracciabilità dei pagamenti», prevede ora la riduzione di due anni dei termini di decadenza per la no-

tifica degli accertamenti, di cui al primo comma degli artt. 57 del dpr n. 633/72 e 43 del dpr n. 600/73, per i soggetti passivi sottoposti all'obbligo di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La riduzione dei termini non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, salvo che abbiano optato per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 dello stesso dlgs n. 127/2015.

© Riproduzione riservata

Dai leasing agli appalti, quali sono date e atti rilevanti ai fini delle agevolazioni

Investimenti, il momento di effettuazione fa la differenza

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Per gli investimenti «super» e «iper» ammortizzabili novità e conferme dalla legge di Bilancio 2018. Per il cd «superammortamento», infatti, è stata prevista sì la proroga dell'agevolazione ma con alcune particolarità. Più precisamente, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi è prevista una maggiorazione del 30% (in luogo del precedente 40%) del costo di acquisizione dei beni.

L'investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono «esclusi» da tale previsione gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 del Tuir, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Dovrebbero, invece, continuare a beneficiare dell'agevolazione gli autocarri, in quanto non ricompresi tra i veicoli di cui all'articolo 164 del Tuir. Proroga al 2018

senza modifiche, invece, per l'iper-ammortamento. Tale agevolazione opera anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I nuovi termini previsti per l'investimento «iper» ammortizzabile coinvolgono anche i beni immateriali (software) funzionali al modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016 «ampliati» dalla legge di Bilancio 2018) per i quali è prevista la maggiorazio-

ne del 40%, applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento, con riferimento gli investi-

Se nel corso del periodo di fruizione della «maggiorazione» del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio

menti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2019. Una delle novità più significative introdotte dal-

la legge di Bilancio 2018 in materia di iperammortamento concerne il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione: con tale intervento, il legislatore, intende evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento che l'impresa intende compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione della «maggiorazione» del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta



del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla legge 232/2016; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole dell'articolo 1, comma 11, legge 232/2016. Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e che siano soddisfatte le condizioni documentali.

Nel caso l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, è previsto che il beneficio dell'iperammortamento prosegua per le quote residue fino a concorrenza del minor costo agevolabile connesso al nuovo investimento.

Così, per esempio, un bene acquistato in origine per 1.000 euro e maggiorato per effetto dell'iperammortamento a 2.500 euro, laddove venga sostituito con un bene dal costo di 800 (quindi inferiore) e maggiorato per effetto dell'iperammortamento a 2 mila euro, sarà possibile proseguire a beneficiare dell'agevolazione per le quote residue ma soltanto fino a 2 mila euro.

—© Riproduzione riservata—

[IL CASO]

Mistretta (notai): "Le casse private sono tartassate"

Casse di previdenza private all'attacco della politica. Approfitando della prossima tornata elettorale, le varie categorie stanno cercando di mettere a punto le richieste da presentare ai futuri deputati e senatori. Al primo punto delle richieste, secondo il presidente della Cassa previdenziale del Notariato Mario Mistretta c'è «sicuramente l'abbassamento della tassazione»: il gravame fiscale sugli enti pensionistici privati, osserva il notaio a margine di un convegno promosso da lusLaw web radio per esporre le idee dei professionisti agli esponenti dei vari partiti in vista delle elezioni del 4

marzo, «è elevato ed incomprensibile, visto che noi gestiamo la previdenza obbligatoria di primo pilastro, ma abbiamo un aggravio maggiore rispetto agli organismi di secondo pilastro» (ovvero la previdenza complementare, ndr).

Mistretta sottolinea «l'anomalia» della doppia tassazione (sulle pensioni erogate agli iscritti alle Casse e sui rendimenti finanziari ottenuti): «Si tratta di «un caso unico in Europa, non esiste altrove ed è, perciò doppiamente incomprensibile». (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tutela della riservatezza. Gli adempimenti da mettere in campo in vista del debutto del nuovo regolamento Ue il 25 maggio

La privacy guarda ai modelli «231»

Le imprese devono adeguare l'organigramma e procedere alla valutazione dei rischi

ACURADI
Luigi Ferrajoli

■ Revisione dell'organigramma e ripartizione delle funzioni, valutazione dei rischi e individuazione degli strumenti per tutelare la riservatezza. La realizzazione del "modello organizzativo privacy" con cui sono alle prese in questo periodo le imprese per prepararsi al debutto delle prescrizioni del regolamento Ue 679/2016, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 - presenta molti punti di contatto e somiglianze con le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il regolamento Ue 679/2016 rivoluziona la normativa sulla privacy, abrogando, tra l'altro, la direttiva 95/46, da cui "discende" l'attuale Codice italiano sulla privacy (decreto legislativo 196/2003). Per adeguarsi alle nuove norme, le imprese devono quindi rivedere la *compliance* interna finalizzata a garantire la protezione dei dati e delle informazioni personali che trattano e conservano.

Precisamente è il titolare del trattamento che ha il compito di attuare gli adempimenti previsti dalla normativa e a cui devono essere rimproverate eventuali violazioni o omissioni rispetto ai divieti e alle prescrizioni introdotte. Ed è sempre il titolare del trattamento a dover provare di aver posto in essere le iniziative necessarie per assicurare l'adeguamento delle policy interne alla nuova disciplina.

La necessità di provare l'avvenuto adeguamento della *compliance* aziendale alle nuove prescrizioni privacy ha portato le imprese a introdurre una sorta di "dossier privacy" o per alcuni altrimenti detto "modello organizzativo privacy", che racchiuda

tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la riservatezza e il più elevato grado di tutela per i dati personali trattati nelle società. Un modello che ricorda da vicino quello che va predisposto (e aggiornato) per rispettare il decreto legislativo 231/2001.

Si parte con la revisione dell'organigramma, prestando cioè attenzione alla presenza di nomine esistenti e alla descrizione dei nuovi compiti assegnati al titolare, al responsabile del trattamento, agli incaricati al trattamento. A ciò si accompagna la verifica circa

IL CRITERIO

La nuova organizzazione segue la *segregation of duties* per cui occorre individuare le responsabilità e i compiti per ogni funzione

l'obbligatorietà, per i casi espressamente indicati dalla normativa, o la mera opportunità, negli altri casi, di nominare un *Data protection officer* (Dpo).

Quanto detto sembra pienamente rispondere al criterio della *segregation of duties* (Sod) che già governa il sistema 231, secondo cui occorre individuare le distinte responsabilità in capo a ciascuna funzione descrivendone nel dettaglio i compiti affidati.

In questa chiave di lettura, di notevole impatto è l'obbligo di provvedere alla valutazione dei rischi privacy (una sorta di *risk assessment privacy*), destinata inevitabilmente a confluire in un documento riepilogativo delle analisi effettuate. In esso sono individuati i possibili rischi associati alle distinte attività svolte, passaggio che presuppone la previa disamina dei rispettivi pro-

cessi aziendali nell'ambito dei quali sono trattati i dati.

In questa valutazione si deve tener conto dell'identità dei soggetti interessati al trattamento (ad esempio, dipendenti o fornitori), delle finalità del trattamento nonché delle tipologie (ad esempio, dati sanitari, anagrafici o altri) e delle categorie di trattamento entro le quali sono compresi i dati gestiti dall'azienda.

Sarà necessario, inoltre, garantire un costante aggiornamento a questo documento in occasione di possibili mutamenti sia organizzativi che normativi in grado di incidere sul trattamento dei dati messi a disposizione delle imprese.

Riecheggiando la recente normativa sul *whistleblowing* (legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017), è infine richiesta l'introduzione di specifiche modalità di presentazione delle comunicazioni circa eventuali violazioni riscontrate sui dati personali (*data breach*): sarà utile predisporre moduli distinti a seconda della tipologia di violazione riscontrata, individuare un ufficio responsabile per ricevere le segnalazioni oltre che individuare le eventuali iniziative da intraprendere, a livello organizzativo e tecnico, capaci di porre rimedio alle irregolarità che si sono verificate.

Infine, allo scopo di sensibilizzare tutto il personale dipendente nonché le funzioni aziendali impiegate a ogni livello nell'*assessment* societario, è prevista l'implementazione di un codice di condotta per garantire la corretta osservanza delle prescrizioni del regolamento Ue, da elaborare tenuto conto delle peculiarità settoriali e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I passi per implementare il «modello organizzativo privacy»

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Le aziende devono predisporre il registro in cui sono indicati i titolari e i responsabili del trattamento e le caratteristiche del trattamento stesso e sono descritti i sistemi e le misure a tutela degli interessati. È obbligatorio solo per le aziende con oltre 250 dipendenti

ORGANIGRAMMA PER LA PRIVACY

Occorre in primo luogo verificare le figure già eventualmente nominate (titolare del trattamento, responsabile del trattamento, soggetti incaricati); è poi necessario aggiornare i loro compiti alle nuove disposizioni

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per procedere alla valutazione dei rischi occorre individuare le attività aziendali, definire l'ordine e i tempi dei processi e mappare i principali rischi ad impatto privacy, aggiornare e indicare le principali misure tecniche e organizzative

PROCEDURA «DATA BREACH»

Per far fronte alle eventuali violazioni dei dati personali occorre individuare un ufficio responsabile e predisporre i moduli per la presentazione delle comunicazioni specifiche e differenziate a seconda della tipologia di segnalazione

FORMAZIONE

Le aziende devono pianificare e realizzare corsi di vario livello al fine di diffondere una cultura di responsabilità all'interno dell'impresa, rivolti soprattutto al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali

RESPONSABILE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati va sempre nominato dagli enti pubblici e da quelli privati solo se trattano i dati degli interessati su larga scala o trattano dati particolari. Occorre precisare i suoi compiti e coordinare la sua attività con i responsabili It e l'organismo di vigilanza

CODICE DI CONDOTTA

Le imprese devono redigere un codice di condotta volto a contribuire alla corretta applicazione del regolamento Ue 679/2016. Si tratta di un adempimento che rimanda alla mente il codice etico previsto dal decreto legislativo 231/2001

Professionisti. Possibile anche scegliere un dipendente

Avvocati-consulenti per ricoprire il ruolo di responsabile dati

Il nuovo regolamento Ue sulla privacy (679/2016) tiene a battesimo la figura del *Data protection officer*, o Responsabile della protezione dei dati, che deve essere obbligatoriamente designato dagli enti pubblici e dagli enti privati solo quando, per il tipo di attività che svolgono, monitorano in modo regolare e sistematico gli interessati su larga scala o quando trattano dati particolari o relativi a reati o a procedimenti penali.

Il responsabile dei dati designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della propria capacità di assolvere i compiti (articoli 37 e 39 del regolamento Ue).

È quindi indispensabile conoscere la normativa sulla protezione dei dati personali prevista dal regolamento Ue, dalle linee guida e dalla prassi, oltre che dai provvedimenti e dai pareri del Garante alla protezione dei dati. È richiesta anche una capillare conoscenza della normativa di settore di appartenenza dell'impresa e inevitabilmente anche di alcuni aspetti relativi alla sicurezza informativa, utile per assicurare un'efficace verifica in merito all'adeguatezza delle misure preventive adottate.

Configurandosi come un nuovo professionista vicino alle imprese, il responsabile della protezione dei dati deve essere dotato di capacità relazionali, di *management*, di *leadership* e di *teamwork*, dato che per molti aspetti deve coordinarsi con i responsabili It. Deve dimostrare una certa familiarità con le operazioni di trattamento svolte, con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati im-

plementate tenuto conto dello specifico settore di attività in cui opera l'azienda.

Le imprese possono scegliere di nominare una figura interna o ricorrere a un professionista esterno, purché dimostri di essere in grado di svolgere questa funzione. Attualmente non è prevista alcuna certificazione per assumere la carica, ma esistono certificazioni volontarie che possono costituire un elemento utile per valutare il possesso delle competenze richieste.

I REQUISITI

È necessario conoscere le norme Ue e nazionali, avere doti di management e avere familiarità con le tecnologie informatiche

Il responsabile della protezione dei dati deve promuovere l'osservanza del regolamento Ue e una cultura della protezione dei dati in tutti i livelli dell'ente. Ciò presuppone anche il possesso di elevati standard deontologici, come lealtà e integrità di condotta.

Compiti che possono essere svolti dall'avvocato in versione di "consulente"; il legale abbandona il suo ruolo tradizionale per mettere le conoscenze giuridiche al servizio delle aziende in una prospettiva preventiva, piuttosto che postuma e riparatoria di un evento già accaduto. Ciò presuppone il compimento di un percorso di specializzazione che deve spaziare verso conoscenze di impronta economico-aziendalistiche ma anche prettamente informatiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i vantaggi per le imprese: aumentano anche i beni che danno diritto all'agevolazione

Industria 4.0, si guarda più in là

Ampliato l'orizzonte temporale per l'iperammortamento

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Ampliamento dell'orizzonte temporale. Incremento dei beni immateriali che danno diritto all'agevolazione fiscale. Possibilità, a certe condizioni, di continuare a usufruire dei benefici dell'iperammortamento anche in ipotesi di cessione onerosa del bene durante il periodo di ammortamento.

Sono queste, in estrema sintesi, le novità apportate dalla legge di Bilancio 2018 alla disciplina dell'iperammortamento degli investimenti in chiave industria 4.0 introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 232/2016.

Le modifiche di cui sopra sono contenute nei commi da 30 a 33 e da 35 a 36 dell'articolo unico della legge 205/2017.

Vediamole in sintesi.

Ampliamento periodi agevolabili. Per quanto concerne il c.d. iperammortamento (maggiorazione a soli fini fiscali del 150% del costo del bene) la legge di Bilancio 2018 ha disposto che gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale espressamente individuati nell'elenco allegato alla stessa disposizione legislativa (allegato A), si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione però che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Lo stesso orizzonte temporale è previsto anche per i soggetti che beneficiano della suddetta maggiorazione, che effettuano al tempo stesso anche investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'elenco contenuto nell'allegato B annesso alla legge 232/2016, sui quali possono applicare anche la maggiorazione del 40% agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In estrema sintesi le due disposizioni sopra ricordate, contenute rispettivamente nei commi 30 e 31 della legge di Bilancio 2018, hanno prorogato a tutto il 2018 le disposizioni relative all'iperammortamento con la pos-

sibilità di estendere l'agevolazione anche all'intero anno 2019, a condizione però che entro il 31/12/2018 l'ordine di acquisto dei beni materiali ed immateriali agevolabili risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto sulla successiva fornitura in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ampliamento beni immateriali. Con le disposizioni contenute nel comma 32 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2018 vengono invece introdotte una serie di implementazioni all'elenco dei beni immateriali strumentali (contenuti nel già ricordato allegato B) ai quali si applica l'iperammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Nello specifico si tratta delle seguenti aggiunte:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Documentazione necessaria per fruire dell'iperammortamento. L'ampliamento del perimetro temporale dell'agevolazione agli anni 2018 e 2019 e

l'inserimento di altri beni immateriali nell'allegato B della legge 232/2016 non fa tuttavia venire meno gli obblighi documentali necessari per poter usufruire dell'iperammortamento.

A questo proposito il comma 33 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 dispone infatti poi che per poter fruire dei benefici fiscali dell'iperammortamento l'impresa è comunque tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, comma 11, legge 232/2016 che, come è noto, consiste nella dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500 mila euro, in una perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene.

Possibilità di mantenere l'agevolazione anche in caso di cessione. La cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di iperammortamento prima della conclusione della conclusione del periodo agevolato non determina necessariamente la perdita del beneficio.

Le disposizioni contenute nei commi 35 e 36 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2018 contengono infatti delle specifiche situazioni al verificarsi delle quali l'impresa potrà mantenere il bonus fiscale dell'iperammortamento nonostante la sostituzione dei beni materiali e immateriali sui quali si è originaria-



mente determinato le maggiori deduzioni fiscali.

Per poter mantenere, fino al termine, le originarie maggiori deduzioni in termini di quote di ammortamento o canoni leasing è necessario che la sostituzione dell'investimento originario avvenga con altro avente caratteristiche analoghe o addirittura superiori.

In particolare il comma 35 prevede che se durante il periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, non viene meno a condizione che nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori

a quelle previste dall'allegato A, legge 232/2016;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

In presenza di entrambi i requisiti di cui sopra l'impresa potrà continuare a usufruire, fino a esaurimento, dei benefici dell'iperammortamento sulle quote di ammortamento o sui canoni leasing residui in ragione dell'originario ammontare dell'investimento.

Nel caso invece in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre due condizioni sopra ricordate, la fruizione dell'iperammortamento potrà proseguire ma le quote residue dovranno essere rideterminate, al ribasso, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Considerazioni conclusive. Dalle nuove disposizioni sopra ricordate ne esce un quadro d'insieme della disciplina dell'iperammortamento che prevede sia l'ampliamento dell'orizzonte temporale a tutto il 2018, con la possibilità di far scivolare gli investimenti anche al 2019 a patto di rispettare le due condizioni suddette (ordine accettato e acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2018), sia l'inclusione di nuovi beni immateriali agevolabili.

In tale nuovo contesto vengono poi introdotte nuove disposizioni finalizzate alla regolamentazione delle ipotesi di dismissioni anticipate degli investimenti agevolati.

—© Riproduzione riservata—

L'iper ammortamento dopo la Manovra 2018

Nuovo orizzonte temporale (commi 30-31)	<ul style="list-style-type: none">• Entro il 31/12/2018 con unica condizione dell'effettuazione investimento• Entro il 31/12/2019 con la duplice condizione ordine accettato e acconto 20% + effettuazione investimento
Integrazioni beni immateriali all.to B (comma 32)	<ul style="list-style-type: none">• Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce• Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata• Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica
Documentazione necessaria (comma 33)	Dichiarazione legale rappresentante o perizia di stima se l'investimento supera 500mila euro
Cessione a titolo oneroso beni materiali (comma 35)	Possibilità di mantenere, ad esaurimento, l'iperammortamento in caso di sostituzione dei beni aventi analoghe o superiori caratteristiche
Investimento sostitutivo di valore inferiore (comma 36)	Se il costo dell'investimento sostitutivo è inferiore l'iperammortamento prosegue ma fino a concorrenza del costo del nuovo investimento

Lavoro
PARITÀ DI GENERE

Stanze dei bottoni ancora lontane
Solo 18 donne (il 7,9%) ricoprono il ruolo di amministratore delegato e 23 di presidente

La presentazione della ricerca
Il report Cerved per la Fondazione Bellisario verrà illustrato in Senato mercoledì

Le donne scalano i cda delle quotate

Centrato, con il 33,5% dei posti, l'obiettivo della legge sulle «quote rosa» nelle società

Francesca Barbieri

■ Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine l'obiettivo è stato centrato e superato: il 33,5% delle poltrone dei consigli di amministrazione delle 237 società quotate in Borsa al mercato telematico è occupato da una donna. Complice anche il maxirinnovo dei board di ben 64 società nel 2017, oggi le quote rosa di un terzo fissate dalla legge Golfo-Mosca nei Cda possono dirsi rispettate.

Un traguardo che ci colloca tra i Paesi più virtuosi in Europa, insieme a Norvegia, Francia e Svezia. Le quote italiane, va detto subito, sono temporanee e gradualistiche, fissate al 20% per la prima elezione successiva all'agosto 2012 e al 33% per le due seguenti.

Si applicano non solo ai consigli di amministrazione, ma anche ai collegi sindacali. Non solo alle società quotate, ma anche a quelle a controllo pubblico (in base al Dpr 251 del 2012).

Dai risultati di una ricerca di Cerved per la Fondazione Maria Bellisario - che sarà presentata dopodomani al Senato - sono 751 le donne che a fine 2017 risultavano nei Cda delle società quotate alla Borsa di Milano, su un totale di 2.244 componenti. L'aumento è stato del 9,3% ri-

spetto al 2016, con una presenza quadruplicata sul 2011, anno in cui le norme sulla rappresentanza di genere erano appena state varate e non avevano ancora iniziato a produrre effetti.

La presenza femminile è in percentuale più alta nei collegi sindacali con 489 donne su 1.215 sindaci, l'equivalente del 40,2 per cento. In generale, poi, le donne sono più giovani rispetto ai pari grado maschi: 52 anni

LELLA GOLFO

«Servono più donne nei ruoli esecutivi e, prima che la legge scada, dobbiamo amplificarne l'effetto di contagio sull'intero sistema economico»

contro 59 nei Cda, 51 contro 54 nei collegi sindacali.

«La legge è stata un successo e ha trovato ampia applicazione - commenta Marco Nespolo, amministratore delegato di Cerved -. Per avere un risultato profondo nel tessuto economico del Paese e per promuovere una maggiore presenza femminile anche negli spazi non contemplati dalla legge c'è molto da lavorare. Le imprese, ad esempio, possono utilizzare

di più e meglio la tecnologia e lo smart working per favorire percorsi di carriera femminili più rapidi».

Dietro i dati medi si nascondono infatti anche situazioni poco virtuose: tre quotate, ad esempio, hanno board completamente maschili e in una sessantina di società le donne rappresentano una quota compresa tra il 20 e il 33 per cento. Solo in 26 aziende il numero delle donne è superiore rispetto all'obbligo di legge.

Se consideriamo poi le cariche più importanti - per le quali non esistono norme a tutela della diversità di genere - le statistiche restano imbarazzanti: appena 18 donne rivestono il ruolo di amministratore delegato (nel 7,9% delle società), 23 sono presidente di Cda e 46 presidente del collegio sindacale.

Nel settore pubblico le quote rosa si applicano dal 2013 nelle società controllate dalla Pa. Anche in questo ambito l'effetto positivo c'è stato, con un aumento di 660 donne nei ruoli di rilievo di consigli di amministrazione (26,2%) e collegi sindacali (18,2%). Ma anche qui non mancano i margini di miglioramento, soprattutto nelle Regioni del Sud, in cui le donne al ver-

tice occupano meno di un quinto delle cariche. Maglia nera è la Basilicata (9,7%) distante anni luce dal virtuoso Friuli Venezia Giulia (31,1 per cento).

«Servono più donne nei ruoli esecutivi - commenta Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario - e, prima che la legge scada, dobbiamo amplificarne l'effetto di contagio sull'intero sistema economico. Avere più donne ai vertici significa traghettare il Paese verso un orizzonte di crescita, benessere e modernità».

Un effetto contagio per ora limitato, stando al focus realizzato da Cerved sulle società che non hanno specifici «diktat» sulla parità di genere. Le quote rosa, pur in miglioramento, sono comunque a livelli più bassi, al 17,4% (rispetto al 13,8% del 2011). Si tratta di 9 mila donne su 53 mila amministratori di società non finanziarie italiane che negli ultimi dieci anni hanno realizzato un fatturato superiore a 10 milioni di euro (circa 14 mila). Un effetto traino più evidente si registra tra le società che fatturano oltre 200 milioni di euro: quelle in regola con le quote rosa risultano infatti raddoppiate dal 2012 al 2017, passando dal 12% al 21,5% del totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




LA PERCENTUALE DI DONNE NEI CDA PRIMA E DOPO LA LEGGE SULLE QUOTE ROSA


Effetto della legge Golfo-Mosca su società quotate e controllate pubbliche a confronto con le principali società italiane non soggette alle norme. Donne in % al totale dei membri del board

Fonte: elaborazioni Cerved su dati interni, dati Consob e dati Dipartimento Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri



Quotate



Controllate PA



Non soggette alla legge Golfo-Mosca



L'iter. Da luglio esame congiunto Via e Aia

Procedura unificata per tutti i nullaosta in campo ambientale

■ Fino al luglio scorso il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale costituiva l'autorizzazione finale, anche a seguito di complessi procedimenti autorizzativi, che permetteva ad un gestore di "accendere" un impianto, ossia di avviarne l'attività.

In altri termini (ed esemplificando), l'iter logico e giuridico seguito fino a pochi mesi fa si divideva in due fasi autorizzative:

■ la prima abilitava la costruzione dell'immobile destinato ad ospitare l'attività produttiva e che comprendeva la valutazione di impatto ambientale (Via), se dovuta, e il permesso di costruire;

■ la seconda valutava gli effetti sull'ambiente che quell'attività poteva determinare, e ne autorizzava così le emissioni in atmosfera, gli scarichi in acqua, le soglie di rumore producibile, le operazioni di gestione dei rifiuti.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 104/2017 avvenuta il 21 luglio 2017, quest'ordine è mutato, prevalendo le esigenze di integrazione delle valutazioni sugli aspetti ambientali e gli effetti prodotti da un impianto.

Il decreto ha introdotto significative modifiche alla parte seconda del Codice dell'ambiente, in materia di Via. Gli articoli 27 e 27-bis, infatti, introducono due nuove forme autorizzative:

● il provvedimento unico ambientale (che si applica ai procedimenti di Via di competenza nazionale);

● il provvedimento autorizzatorio unico regionale (nel caso di Via di competenza regionale).

Questi provvedimenti sono destinati ad assorbire ogni autorizzazione, intesa, parere, con-

certo, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale e, quindi, ove necessario anche l'autorizzazione integrata ambientale.

Il legislatore italiano, quindi, ha deciso di concentrare le valutazioni ambientali in una sola sede decisionale e di anticipare le decisioni - anche sulla fase operativa - al momento precedente la costruzione di un impianto. Così è cambiata la prospettiva dell'iter amministrativo di autorizzazione di installazioni: già in fase progettuale dovranno essere valutati non solo gli aspetti relativi all'inserimento di una data struttura nel contesto ambientale (scopo della Via) ma dovranno anche essere previsti i possibili effetti prodotti dall'impianto durante la sua vita operativa e regolati attraverso l'imposizione delle adeguate prescrizioni. Dovranno, quindi, compiersi valutazioni sui livelli consentiti di emissioni, sulla qualità e le portate degli scarichi, sul tipo e quantità di rifiuti che potranno essere gestiti in stabilimento, eccetera.

Già nella fase istruttoria, quindi, tutte le amministrazioni interessate da un dato progetto dovranno essere coinvolte sui molteplici livelli di decisione (costruttivi e operativi) che il progetto presenta.

Restano però salve le peculiarità dell'Aia in relazione ai tempi di rinnovo, riesame e controlli: il Codice dell'ambiente, infatti, stabilisce che le condizioni e le misure supplementari relative all'Aia e contenute nei provvedimenti unici sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità dettate dalla disciplina Aia (articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



EDILIZIA E AMBIENTE

Impianti produttivi. Pur in presenza delle linee guida Ue si apre una fase di incertezza per l'autorizzazione integrata ambientale

La relazione Aia perde la bussola

È la conseguenza dello stop Tar al Dm sul documento di riferimento per il suolo

ACURA DI
Carmen Chierchia

Le nuove istanze di autorizzazioni integrate ambientali (Aia) rischiano di rallentare dopo la bocciatura del decreto con le istruzioni per le relazioni di riferimento. Il Tar Lazio, con la sentenza 11452 pronunciata lo scorso 20 novembre ha infatti annullato il decreto del ministero dell'Ambiente (Dm 272/2014) che dettava le modalità di redazione della relazione di riferimento, ossia il documento che i gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale devono predisporre prima di mettere in esercizio l'impianto che utilizza sostanze pericolose o in fase antecedente al primo aggiornamento dell'Aia.

L'obiettivo della relazione

Lo strumento della relazione di riferimento nasce, prima a livello comunitario e poi nazionale, per assicurare l'assenza di contaminazioni nel suolo e nelle acque sotterranee. È un documento di raffronto tra la situazione esistente nel momento in cui si avvia l'attività di uno stabilimento (o quando essa è già pienamente operativa) e la situazione esistente al momento della dismissione dell'impianto.

La relazione di riferimento, quindi, fotografa lo stato del sottosuolo in un dato momento storico e, nelle intenzioni del legislatore, questa fotografia servirà quando l'installazione produttiva smetterà di operare.

In quel momento, infatti, graverà sul gestore l'obbligo di verificare se le operazioni industriali hanno causato un deterioramento delle condizioni del sottosuolo. Per la verifica, il

parametro di riferimento sarà costituito, appunto, dalla situazione fotografata (anni prima) dalla relazione di riferimento.

Va da sé che se il raffronto determina un peggioramento della qualità di suolo e acque, il gestore deve compiere le attività necessarie per «rimediare a tale inquinamento».

Scattano così molte questioni interpretative sull'intreccio logico e giuridico che sussiste tra obbligo di rimessa in pristino che nasce dal raffronto con la relazione di riferimento e l'obbligo di bonifica previsto dal Codice dell'ambiente.

Ma la sentenza del Tar Lazio pone un problema diverso, più imminente e pratico:



Aia

● **L'autorizzazione integrata ambientale (Aia) è un tipo di autorizzazione ambientale che deve essere ottenuta dagli stabilimenti produttivi con un alto impatto sull'ambiente (elencati nell'allegato VIII della parte II del Codice dell'ambiente). Attraverso una Aia un impianto industriale si dota di un solo provvedimento autorizzativo che comprende le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti. In tal modo, le amministrazioni competenti possono valutare un processo produttivo nella sua globalità anche allo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente.**

come redigere la relazione di riferimento ora che il decreto ministeriale 272/2014 è stato annullato.

La procedura delineata

L'obbligo di redigere la relazione di riferimento è un adempimento abbastanza recente: è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal Dlgs 46/2014, ossia il decreto che ha sostanzialmente riscritto la sezione del Codice dell'ambiente dedicata agli impianti in Aia, che come molte norme nazionali, trova la sua genesi nell'ordinamento comunitario (e, in particolare, nella direttiva 2010/75/Ue).

Il Codice dell'ambiente ha, quindi, indicato i casi in cui l'obbligo della relazione scatta ma ha anche stabilito che le modalità per predisporre la relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare per gli impianti ricadenti in Aia, fossero disciplinate da un decreto del ministro dell'Ambiente.

In virtù di questa delega (contenuta nel comma 9-sexies dell'articolo 29-sexies del Codice dell'ambiente) il ministero aveva varato il Dm 272/2014 che completava il quadro normativo sulla relazione con questi obiettivi:

- introduzione di una verifica preliminare per la sussistenza dell'obbligo della relazione;
- definizione dei tempi per la presentazione della relazione;
- indicazione dei contenuti minimi e dei criteri per la caratterizzazione di suolo e acque.

Il Tar Lazio ha annullato il decreto ritenendo che si stia approvato con un procedimento di formazione non corretto: secondo i giudici avrebbe dovuto essere sottoposto al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e pubblicato per intero.

Ora, in assenza del Dm 272, e fino a quando il ministero del-

l'Ambiente non provvederà con un nuovo decreto, restano da trovare nuove basi e metodologie per predisporre il documento.

Le indicazioni della Ue

Un contributo ai tecnici che redigeranno la relazione potrà sicuramente venire dalle linee guida della Commissione europea 2014/C 136/01, che identificano otto fasi per la redazione della relazione e su cui lo stesso ministero dell'Ambiente ha fondato buona parte della costruzione del Dm 272/2014: entrambi i documenti, infatti, prevedono la fase della verifica della sussistenza dell'obbligo di relazione, e richiedono che le indagini siano puntuali e affidabili. Tuttavia il decreto presentava un maggiore grado di dettaglio, nell'indicazione della strategia di investigazione e dei campioni da selezionare, rispetto alle linee guida.

A ciò si aggiunga che le linee guida non hanno natura cogente nell'ordinamento italiano (il punto 2 delle linee guida infatti indica che: «Scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri»).

In questo contesto, quindi, è immaginabile un periodo di impasse in cui operatori e Pa potrebbero rallentare le istruttorie delle istanze di nuove Aia o di rinnovo proprio a causa dell'incertezza con cui redigere la relazione di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La procedura

Tempi e passaggi necessari per preparare la relazione di riferimento per l'analisi del suolo dove sorgerà l'impianto che tratta sostanze pericolose

1. CHE COS'È

La relazione di riferimento è il documento che cristallizza, ad un dato momento, le informazioni relative al **luogo ove sorge l'impianto** produttivo sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose. Lo scopo è di fissare le informazioni per poter effettuare poi un **raffronto** in termini quantitativi con lo stato del suolo al momento della **cessazione** definitiva delle **attività**

2. CHI DEVE FARLA

Sono soggetti alla relazione di riferimento gli **impianti** che ricadono nella disciplina dell'Aia, ossia quelli elencati nell'allegato VIII della **parte II del Codice dell'ambiente**. Non tutti gli impianti Aia sono soggetti alla redazione della relazione, ma solo quelli nei quali l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di **sostanze pericolose**

3. QUANDO REDIGERLA

La relazione di riferimento deve essere redatta:

- **prima della messa in servizio** della nuova installazione; o
- **prima di aggiornare l'autorizzazione** rilasciata per l'installazione già esistente

4. I CONTENUTI

Le informazioni ambientali che devono essere contenute nella relazione di riferimento devono riguardare:

- l'**uso attuale** e, se possibile, gli usi passati del sito;
- le misurazioni effettuate sul **suolo** e sulle **acque sotterranee** (anche nuove) che verifichino la possibilità di una
- contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle **sostanze pericolose** usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata;
- **informazioni già in possesso del gestore** che possono contribuire alla definizione delle informazioni richieste

Derivati, quel "buco nero" nel bilancio dello Stato

IRISCHI SPROPORZIONATI ASSUNTI DAI PRECEDENTI GOVERNI PER DIFENDERSI DA IPOTETICI RIALZI DEI TASSI, QUANDO POI LE COSE SONO ANDATE IN TUTT'ALTRO MODO, SI SONO TRADOTTI IN UN SALASSO ANCORA DA VERIFICARE

Walter Galbiati

Che siano rischiosi, ormai lo hanno capito tutti contribuenti. Ma per capire cosa sia successo al portafoglio dei derivati dello Stato italiano nel 2017 bisognerà attendere la prossima relazione sul debito pubblico. Di certo si sa, ultimo dato disponibile, a quanto ammontava il loro valore di mercato alla fine del terzo trimestre dello scorso anno. La perdita potenziale per lo Stato era di 31,8 miliardi di euro su un nozionale di 135,13 miliardi. Un ipotetico salasso per le casse del Tesoro, anche se in diminuzione rispetto ai numeri di fine 2016, quando, su un portafoglio di 143,59 miliardi, il buco stimato era di 37,9 miliardi. Si conoscono le cifre, ma non si conoscono le controparti con cui i ministri dell'Economia e i dirigenti del Tesoro che si sono succeduti negli anni hanno stretto questi affari. Attualmente l'Italia sta pagando la scelta di aver trasformato, attraverso i derivati, i tassi variabili dei prestiti che ha contratto in tassi fissi. E siccome i tassi variabili, grazie alla politica monetaria della Bce di Mario Draghi, sono estremamente bassi, risulta che i tassi fissi sono più cari. Da qui il passivo.

Ogni anno, però, qualche controparte del Tesoro presenta il conto e chiede la chiusura anticipata di un derivato, in virtù di qualche clausola contrattuale, ovviamente a suo favore. Il colpaccio lo hanno fatto alla Morgan Stanley che, tra il 2011 e il 2012, si è fatta versare dallo Stato italiano 3,1 miliardi di euro pubblici per chiudere quattro contratti derivati e rinegoziare due coperture sulle valute. Un pessimo affare per cui la Corte dei Conti ha contestato ai presunti colpevoli un danno allo Stato di 4,1 miliardi. Secondo i magistrati contabili, la banca sarebbe responsabile del 70% dei danni causati, mentre il restante 30% se lo suddividerebbero il direttore del debito pubblico, Maria Cannata, con un ruolo preponderante (un miliardo di euro), il suo predecessore Vincenzo La Via e gli ex direttori del Tesoro, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli.

Nel 2016, stando alla relazione sul debito pubblico, altre tre controparti hanno stappato lo spumante a seguito della chiusura di altrettanti derivati aperti con lo Stato italiano. La prima operazione si riferisce a uno swap da 2 miliardi di euro in scadenza a marzo 2016, ma che poteva tranquillamente essere rinnovato per altri 20 anni, se la banca non avesse fatto valere la clausola di chiusura anticipata (early termination option). Il codicillo del con-



1



2

Maria Cannata (1), ex capo del dipartimento Debito pubblico e **Mario Draghi** (2), presidente della Bce

tratto prevedeva che a partire dal 2011, e successivamente ogni cinque anni in caso di peggioramento del rating dello Stato italiano, la banca avrebbe potuto chiedere la chiusura del contratto. Nel 2011 non si presentò l'occasione, ma dopo il declassamento del 2012, sì.

Così la banca, cinque anni dopo, nel 2016, ha presentato il conto, incassando in una sola volta 1,017 miliardi di euro. Sul nome della banca vige "il segreto di Stato", così come non si conoscono le altre due controparti (magari sono le stesse) con cui sempre nel 2016 lo Stato Italiano ha deciso di chiudere dei derivati per aprirne degli altri ritenuti più convenienti. In questo caso, la prima mossa sembra averla fatta il Tesoro, ma il conto è stato altrettanto salato.

Il Tesoro, sotto la guida di Pier Carlo Padoan e con la regia di Cannata, ha riacquistato un derivato (una swaption) esercitabile nel 2016 che presentava un mark to market negativo. E contestualmente ne ha attivato un altro con le medesime caratteristiche ad eccezione del tasso fisso a pagare per il Tesoro, che è stato ridotto di 130 punti base. Il giochetto è costato allo Stato 300 milioni di euro che - si giustifica il Mef - è pari «alla metà di quello che si sarebbe verificato in caso di non intervento».

L'altra ristrutturazione riguarda una receiver swaption con nozionale pari a 4 miliardi di euro esercitabile sempre nel 2016. L'esercizio dell'opzione avrebbe generato un costo contabile per lo Stato di un miliardo di euro. Il Tesoro ha deciso di intervenire per ridurre i danni, chiedendo e ottenendo dalla banca di sostituire l'opzione con una nuova operazione: un interest rate swap trentennale da 4 miliardi abbinato a una opzione payer. Col nuovo derivato il Tesoro riceve semestralmente l'euro 6 mesi (che attualmente è negativo e quindi in pratica non prende nulla) e paga un tasso fisso dell'1,11646%. A questo contratto è stata abbinata un altro derivato (payer swaption) che consente alla banca di cancellare lo swap al sesto anno (2022), ovvero di azzerare lo scambio di tassi tra la banca e il Tesoro.

Il tutto però non è stato a costo zero, perché il premio della nuova swaption venduta alla banca non è stato sufficiente per garantire il riacquisto totale di quella originariamente in portafoglio. Il buco è stato di 500 milioni di euro, invece di un miliardo, che lo Stato si è impegnato a versare alla controparte in cinque rate dal 2016 al 2020, senza nessun interesse aggiuntivo.

A conti fatti, il 2016 non è stato poi tanto diverso dal 2012: sono stati pagati coi soldi dei contribuenti ben 1,8 miliardi per chiudere tre derivati contro i 3,1 miliardi pagati a Morgan per uscire da quattro derivati e due coperture sulle valute.

CHIRI/REUTERS/ANSA/REUTERS/ANSA

Nel grafico in alto a destra, il portafoglio di strumenti derivati in mano allo Stato italiano





[LA VIGILANZA]

Il mondo delle utility sotto un'unica Autorità

LA RIFORMATA E RIBATTEZZATA ARERA È ATTESA DA MOLTI COMPITI DELICATI: IN CIMA LA DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD PER METTERE ORDINE NELLA GIUNGLA DEI TERRITORI, STIMOLARE LA QUALITÀ, RESPINGERE LA MALAVITA

Milano

La Legge di Bilancio 2018 ha portato una grande novità nel campo delle authority. All'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è stato affidato il ruolo di regolatore anche del mondo dei rifiuti, tanto da cambiare il nome all'ente in Arera. Così, dopo un cantiere che ha richiesto lavori per circa due anni, sarà un ente unico ad avere la vigilanza su tutto il comparto delle utility, che ha numerose applicazioni e sfaccettature, ma anche temi di interesse trasversale per tutto il comparto.

Tra i compiti più delicati affidati all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente vi sono da una parte l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione e la valutazione dei costi delle singole prestazioni, dall'altra la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi. La definizione dei costi standard è una necessità da tempo avvertita sul mercato per mettere ordine rispetto alla giungla esistente nei vari territori regionali e stimolare l'efficienza gestionale e di sistema.

Oltre che per combattere le infiltrazioni

malavitose, che proprio nella complessità e nella confusione che spesso caratterizzano la regolamentazione del settore trovano terreno fertile. L'ente poi dovrà regolare il contributo Conai ai Comuni per la raccolta differenziata, mettendo in campo una nuova proposta sensata su tassazione ambientale (discarica) e incentivi (termovalorizzazione, riciclo e biogas). L'Autorità dovrà anche ridefinire il perimetro dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dare linee d'indirizzo per le gare di ambito e regolare gli impianti di interesse nazionale. Anche in questo caso è evidente l'obiettivo di andare verso un maggiore coordinamento nella gestione della materia, limitando laddove possibile regimi differenti a livello locale.

Tra le altre mansioni dell'Arera figura la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza. Si guarda ai consumatori anche quando si stabilisce in capo all'ente il compito di tutelare i diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. Al nuovo organismo viene inoltre affidato il potere di formulare proposte di revisione della disciplina vigente segnalando al contempo i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione, nonché il compito di predisporre una relazione annuale al Parlamen-

to sull'attività svolta.

L'ampliamento delle competenze ha spinto il legislatore a confermare a cinque il numero dei professionisti che comporranno il collegio, rinnegando così la riduzione a tre membri imposta dal decreto Salva Italia. Il settennato del collegio in carica scadrà tra un mese, ma la nuova consiliatura dell'Autorità non potrà che prendere avvio dopo l'insediamento delle nuove Camere, in conseguenza delle elezioni in programma il 4 marzo. Infatti è previsto un decreto di nomina del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico d'intesa con l'omologo dell'ambiente e parere dei due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari. In sostanza si rischia di andare oltre l'estate ed è per questo molto probabile che nel frattempo si proceda per una proroga formale della composizione esistente.

L'avvio del nuovo anno ha portato un'altra novità: lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità estende i suoi servizi anche al settore idrico e diventa Sportello per il consumatore Energia e Ambiente. Gli utenti del settore idrico in questa prima fase potranno rivolgersi allo sportello solo per informazioni sul bonus sociale idrico appena varato, che prevede agevolazioni e sconti per le famiglie in condizioni di disagio economico. Gli altri servizi verranno poi sviluppati progressivamente, sul modello di quelli già forniti per il settore elettrico e il gas. (L.d.o.)

Diminuisce la produzione, ma si impennano le esportazioni e crescono pure le importazioni. Sono i dati 2017 che balzano agli occhi del mercato del gas naturale



Edf: "Il nucleare francese è sicuro ed efficiente Gran Bretagna, India e Cina i migliori clienti"

**Bertille Bayart
Fabrice Node-Langlois
Thomas Lestavel**

Parigi

Jean-Bernard Lévy, presidente di Edf, è appena tornato dall'Inghilterra dove ha accompagnato il presidente Macron e ha promosso il nucleare francese.

Sono stati incontri importanti soprattutto per il vostro progetto di Hinkley Point?

«Il Regno Unito ha un approccio strategico audace in campo energetico: è un Paese nel quale il carbone ha avuto un posto di primo piano, ma ora sta procedendo a farlo sparire in tempi brevi dalla sua economia. Applica oneri significativi all'emissione di CO₂, sta sviluppando le energie rinnovabili, ha scelto il nucleare che non produce gas serra. Edf è il pilastro del rapporto franco-britannico in questo campo, perché il Regno Unito si è fidato della Francia affidandoci il cantiere della centrale di Hinkley Point. E in futuro forse ci affiderà quello di Sizewell».

La Brexit cambia qualcosa?

«Che il Regno Unito faccia parte o meno dell'Unione europea è del tutto indifferente ai fini della solidità della nostra posizione. A Hinkley Point tutte le premesse tecniche del 2017 sono andate a buon fine. Il 1° settembre è stata creata una nuova programmazione, al termine di un controllo che ha portato a individuare il rischio, poi sventato, di dover posticipare di 15 mesi la realizzazione del primo reattore e di nove quella del secondo. La consegna del primo reattore Epr di Hinkley Point resta fissata alla fine del 2025, quella del secondo alla fine del 2026. Per le condizioni economiche, il prezzo di vendita dell'elettricità prodotta a Hinkley Point è molto competitivo e non dipenderà dalla crescita dell'economia britannica, ma soltanto dall'inflazione. Per l'aspetto legale, siamo vincolati a un contratto molto rigido, siamo tutelati da un trattato bilaterale stipulato in un paese terzo, nello specifico a Hong Kong. Insieme alla Difesa, il nucleare è un settore industriale legato alla sovranità nel quale la cooperazione bilaterale tra Francia e Regno Unito è e resterà forte. Al pari delle energie rinnovabili, il nucleare è una soluzione appropriata contro l'emissione di CO₂ che provoca il riscaldamento del clima».

Ma è sicuro che il nucleare goda fino in fondo

dell'appoggio di Macron?

«Come ha dimostrato la cerimonia svoltasi a Pechino tra Emmanuel Macron e Xi Jinping, in occasione dell'imminente inizio dei lavori per il primo reattore Epr di Taishan, il nucleare gode di un forte sostegno internazionale. Tale sostegno è coerente con quello finanziario dato in occasione della ristrutturazione di Areva e del consolidamento dei capitali di Edf. Tutto ciò colloca il nucleare, al pari delle energie rinnovabili, tra le soluzioni più appropriate per

lottare contro l'emissione di CO₂ che provoca il riscaldamento del clima. La Francia in questo modo gode di un vantaggio considerevole nella concorrenza internazionale».

Quali sono i mercati più promettenti per i futuri contratti?

«Vedo un rinnovato interesse da parte di molti paesi, per esempio l'Arabia Saudita. Su impulso del principe alla corona Mohammed bin Salman, in primavera la monarchia porterà a termine la fase di pre-qualificazione, che potrà sfociare nella definizione di un bando di gara. Anche l'India ha manifestato l'intenzione di commissionare all'industria francese sei reattori Epr per il sito di Jaitapur. Si tratta di un progetto di primaria importanza dalla trattativa assai complessa, perché è necessario discuterne tutti gli aspetti giuridici, tecnici, industriali, legati alla sicurezza e finanziari. Spero tuttavia che la prossima visita del presidente della Repubblica consentirà di effettuare progressi di rilievo. Ricordo che noi realizziamo molti impianti di produzione energetica con le rinnovabili in tutto il mondo e in tutti i continenti. La necessità di sviluppare le energie rinnovabili è indiscutibile e noi stiamo lavorando alacremente in vista di questo obiettivo, come dimostra anche il Plan Solaire di Edf».


Per il progetto indiano, Edf propone i medesimi reattori Epr di Flamanville e di Hinkley Point oppure una nuova versione ottimizzata?

«Noi proponiamo la Versione Uno del reattore Epr. Prima di essere esportato, quello ottimizzato - sul quale stiamo lavorando con la nostra nuova filiale Framatome - dovrà essere commissionato e costruito sul nostro territorio. La necessità di sviluppare le energie rinnovabili è indiscutibile e noi stiamo lavorando alacremente in vista di questo obiettivo, come dimostra anche il

Plan Solaire di Edf. I veri nemici del nucleare sono i combustibili fossili. La Germania ha scelto il carbone, il Regno Unito ha scelto il nucleare, gli Stati Uniti hanno scelto il gas da scisti bituminosi. La Cina, invece, fa uso di tutti quanti insieme, perché i suoi bisogni energetici sono colossali. Vorrei ricordare che tra le 12 potenze mondiali più importanti, dieci integrano la loro produzione energetica con il nucleare».

La reputazione dell'industria nucleare francese sta quindi per migliorare?

«Il settore ha attraversato e superato una fase difficile. I grandi progetti dei reattori Epr sono ormai in fase di realizzazione, in particolare in Francia e in Finlandia. La questione della qualità, e di conseguenza della fiducia, è affrontata a fondo nella fabbrica di Creusot di Framatome. Al momento stiamo per passare alla tappa successiva, quella della conquista internazionale dei mercati, e siamo in vista di grandi successi commerciali. In Cina, per esempio, Framatome ha firmato un importante contratto per l'assemblaggio di combustibili con Cnnc. Il reattore Epr offre vantaggi in termini di sicurezza e, tenuto conto che è più potente, permette anche economie di scala».



Lena (Leading European Newspaper Alliance) è l'alleanza di cui Repubblica fa parte insieme a Die Welt, El País, Le Figaro, Le Soir, Tages Anzeiger e Tribune de Genève

Dal punto di vista della con-

JEAN-BERNARD LÉVY, NUMERO UNO DELLA SOCIETÀ ELETTRICA DI STATO, RASSICURA SUI METODI DI SALVAGUARDIA ASSOLUTA E SUL VALORE ECONOMICO DELLA NUOVA TECNOLOGIA EPR: "È LA VERA FONTE ALTERNATIVA A QUELLE FOSSILI: 10 DEI 12 PAESI PIÙ AVANZATI LA UTILIZZANO"

correnza, e soprattutto rispetto alla russa Ros-

satom - che miete successi con contratti firmati con Egitto, Bangladesh e Sudan -, quali sono i vostri vantaggi?

«Il reattore Epr offre vantaggi in termini di sicurezza. Tenuto conto che è più potente, inoltre, permette economie di scala, quindi un prezzo inferiore a megawatt. Del resto, noi lavoriamo con lo Stato per proporre anche offerte di finanziamento. Quanto ai paesi con i quali lavorare, non prendiamo mai nessuna decisione senza l'avallo dello Stato, visto che si tratta di esportare tecnologie assai complesse e delicate».

Dovrete espandere la gamma dei vostri prodotti al di là del solo reattore Epr e proporre reattori di dimensioni inferiori?

«In collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries in Giappone, azionista al 19,5% di Framatome, Edf sta sviluppando il reattore Atmea di media potenza (1000 MW) a complemento dell'Epr (1650 MW). L'abbiamo proposto alla Turchia, per esempio».

© Le Figaro/LENA
Traduzione di Anna Bissanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Jean-Bernard Lévy,
presidente e ceo Edf

2025

LA DATA DI CONSEGNA

Del primo reattore Epr che la Edf sta costruendo a Hinkley Point, in Inghilterra. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato oggetto della recentissima visita del presidente Macron a Theresa May, nel corso della quale è stato confermato il mantenimento dei tempi previsti anche per il secondo reattore (2026)

19,5%

LA QUOTA MITSUBISHI


Nella Framatome, la società rilevata da Edf appositamente per studiare e sviluppare le centrali nucleari più sicure. Ora sta sviluppando un reattore di media potenza (1.000 MW) per integrare l'offerta Epr. Il primo Paese al quale viene offerta la nuova opzione è la Turchia




Sopra, l'impianto nucleare della Edf a Tricastin, in Provenza; a destra, una protesta di Greenpeace contro la tecnologia e la sala comandi del reattore di Chooz, Francia del nord



EDF IN BORSA



LE FONTI DI ENERGIA IN EUROPA



focus energia e ambiente

Investimenti, gare e impiego di nuove fonti il 2018 cambierà i servizi di pubblica utilità

LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN) PREVEDE L'UTILIZZO DI RISORSE PER RIDURRE GLI SPRECHI, AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE ED ELETTRICHE E NUOVE TECNOLOGIE. GAS IN PRIMO PIANO. IN ARRIVO I BANDI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Luigi dell'Olio

Milano

L'avvio della strategia energetica nazionale (Sen), gli investimenti tecnologici per ridurre gli sprechi e incrementare l'efficienza delle reti idriche ed elettriche, la diversificazione degli approvvigionamenti sul versante del gas, le gare in arrivo sul fronte dei rifiuti. Quello da poco iniziato si presenta come un anno decisivo per definire il ruolo dell'Italia nei servizi di pubblica utilità.

Il contributo delle tecnologie. Sul finire dello scorso anno è stata approvata la Sen, che fissa gli obiettivi decennali per il nostro Paese. Tre le priorità individuate: riduzione del gap di prezzo e di costo per quel che concerne l'energia rispetto agli altri mercati europei in un contesto di prezzi internazionali crescenti; alzare il livello di sicurezza in sede di approvvigionamento e gestione delle infrastrutture (questione cruciale per un Paese come il nostro a forte importazione); proseguire sulla strada della sostenibilità, in linea con i target stabiliti a livello comunitario.

In concreto questo comporterà una serie di interventi, alcuni finalizzati a ridurre gli sprechi, altri ad aumentare l'efficienza del servizio fornito, altri ancora indirizzati ad aprire il mercato, in modo da stimolare la concorrenza tra gli operatori a tutto vantaggio degli utenti finali.

Lo sviluppo delle tecnologie intelligenti rende oggi possibili traguardi inimmaginabili solo pochi anni fa: ad esempio possono essere posizionati sensori sulle reti idriche, in modo da rilevare immediatamente eventuali perdite, e si possono creare sistemi di gestione della viabilità urbana con alert per i cittadini, in grado di ridurre i tempi di percorrenza nel traffico, con benefici diretti sui consumi e sulle emissioni inquinanti diffuse nell'ambiente.

La sfida delle rinnovabili. Secondo il Sen, entro il 2025 la Penisola dirà addio alla produzione di energia elettrica da carbone (che oggi incide ancora per poco meno del 15%), con il gas naturale destinato ad acquisire un peso crescente. Mentre entro il 2030 la dipendenza energetica dall'estero (cioè il rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo) non andrà al di là del 64%, contro il 76% registrato nel 2015.

Un ruolo decisivo in tal senso lo giocherà la diffusione delle rinnovabili. Gli incentivi statali sono in via di esaurimento,

ma di pari passo si va annullando anche lo svantaggio di produrre energia green rispetto alle soluzioni tradizionali. Secondo gli ultimi dati di Anie Rinnovabili, nei primi undici mesi del 2017 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico si sono attestate a 771 MW, vale a dire il 13% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Italia ha raggiunto con cinque anni di anticipo il target fissato al 2020, vale a dire il 17,5% dei consumi complessivi da fonti rinnovabili, e l'asticella è stata alzata al 28% entro il 2030.

Intanto, il percorso verso la liberalizzazione e nell'offerta di energia elettrica alla clientela finale si avvicina a un'altra svolta: dal 1° luglio del 2019 verrà abolito il servizio di maggior tutela, vale a dire il regime tariffario — alternativo a quello del mercato libero — stabilito dall'Authority di settore, con aggiornamenti su base semestrale.

Acqua, verso la selezione. In rapida evoluzione è anche il settore idrico, come sottolinea un rapporto di Utilitalia. In tutta Europa sta crescendo la necessità di interventi infrastrutturali, mentre le normative spingono sempre più verso la tutela dell'ambiente. Questo vale con maggiore forza nel mercato nazionale, che si prepara a nuovi bandi. Uno scenario che crea le condizioni per una concentrazione degli operatori, a vantaggio di quelli più strutturati e quindi con le spalle più robuste per investire nell'innovazione e nella sicurezza. Mentre le realtà più piccole, sottolinea la federazione

delle società che si occupano di servizi di pubblica utilità, avranno difficoltà crescenti a restare sul mercato. Quanto ai nuovi spazi di mercato, lo studio segnala lo sviluppo di attività connesse alla deputazione e al trattamento dei fanghi, come la produzione di biocarburanti e il riutilizzo delle acque reflue.

Obiettivo zero rifiuti. Sul fronte dei rifiuti c'è una doppia partita da giocare: a breve andranno in scadenza numerose concessioni, per cui le amministrazioni stanno mettendo a punto i nuovi criteri d'accesso ai bandi, a fronte di una riorganizzazione dell'autorità di settore. Intanto c'è l'imperativo di ridurre progressivamente quello che finisce in discarica. Oggi il business dei rifiuti vale quasi 10 miliardi di euro, ma solo il 1 miliardo è riconducibile al settore dell'economia circolare, definita dalla Ellen MacArthur Foundation (ente di riferimento in questo campo) come "un'economia pensata per potersi rigenerare da sola". Un concetto rivoluzionario perché impone che tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione, vengano organizzate in modo che i rifiuti di fine uso possano tornare nel ciclo dell'economia e dei consumi. Questo significa risparmiare denaro (si pensi ai costi di estrazione, produzione e smaltimento), consumare una quantità inferiore di materie prime e ridurre l'impatto inquinante sull'ambiente.


La direzione è segnata, anche se mettere in campo le azioni necessarie a centrare gli obiettivi è tutt'altro che semplice.






Hera ha messo sul piatto **2,9 miliardi** di euro (400 milioni in più rispetto al piano finora in vigore) per svilupparsi (tabella a destra)

LA DOMANDA ELETTRICA IN ENERGIA



ELETTRICITÀ, LA PREVISIONE DEI CONSUMI



La foto scattata da un'indagine di EY: il 65% delle aziende si sente più minacciato. Mancano budget e formazione

Cybercrime, difese insufficienti

Aziende sotto attacco informatico per colpa dei dipendenti negligenzi o inconsapevoli. È questa, infatti, la principale causa della vulnerabilità delle organizzazioni in tema di sicurezza informatica. Sì, perché se da un lato cresce il rischio di cyberattacchi per le imprese, con notevoli ripercussioni sulla produttività e sull'immagine dell'azienda, dall'altro la formazione dei dipendenti, in materia di sicurezza delle informazioni, è ancora scarsa. Inoltre, quasi nessuna impresa ha un piano strategico in materia di cybersecurity, e la maggior parte non è in grado né di anticipare possibili minacce dall'esterno né di gestire un attacco informatico con una strategia ad hoc.

È quanto emerge, tra l'altro, dalla ventesima edizione della EY Global information security survey (Giss). L'indagine, basata sulle interviste a circa 1.200 manager delle più grandi aziende al mondo, rileva che il 65% delle organizzazioni coinvolte ritiene di essere più a rischio di attacchi informatici rispetto a un anno fa. Per questo, circa il 90% dei manager afferma di aver bisogno del 50% di budget in più per affrontare le crescenti minacce informatiche.

Ventura da pag. 6



La foto scattata da un'indagine di EY: il 65% delle aziende si sente più minacciato

Cybercrime, tutele insufficienti Mancano budget e formazione

Pagine a cura
di GABRIELE VENTURA

Aziende sotto attacco informatico per colpa dei dipendenti negligenti o inconsapevoli. È questa, infatti, la principale causa della vulnerabilità delle organizzazioni in tema di sicurezza informatica. Sì, perché se da un lato cresce il rischio di cyber attacchi per le imprese, con notevoli ripercussioni sulla produttività e sull'immagine dell'azienda, dall'altro la formazione dei dipendenti, in materia di sicurezza delle informazioni, è ancora scarsa. Inoltre, quasi nessuna impresa ha un piano strategico in materia di cybersecurity, e la maggior parte non è in grado né di anticipare possibili minacce dall'esterno, né di gestire un attacco informatico con una strategia ad hoc. È quanto emerge, tra l'altro, dalla ventesima edizione della EY Global information security survey (Giss), «Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks», indagine basata sulle interviste a circa 1.200 manager delle più grandi aziende al mondo, che fotografa le preoccupazioni più urgenti in tema di cybersecurity e come vengono affrontate a livello globale. Il 65% delle organizzazioni coinvolte nella ricerca ritiene di essere più a rischio di attacchi informatici rispetto a un anno fa. Per questo, circa il 90% dei manager afferma di



aver bisogno del 50% di budget in più per affrontare le crescenti minacce informatiche. Ma vediamo nel dettaglio i risultati dell'indagine, a partire dal panorama italiano.

Cybersecurity in Italia. In Italia, dal punto di vista della prevenzione degli attacchi, il 61% degli intervistati afferma di non avere un programma di intelligence per anticipare possibili minacce dall'esterno. Riguardo alla preparazione necessaria per una gestione efficace dei rischi, il 58% dichiara di avere un livello di maturità poco adeguato in materia di protezione dei dati personali, e il 71% un livello non adeguato di consapevolezza e formazione in materia di sicurezza delle informazioni. Quanto alla capacità di gestione di un attacco informatico, il 63% degli intervistati in Italia dichiara di non avere una strategia di comunicazione predefinita e neppure un piano da applicare nel caso in cui l'azienda sia sottoposta a un attacco informatico con relativa perdita o sottrazione di dati. Di contro, il 95% degli intervistati dichiara di disporre di un Security operations center (Soc), ma solo il 19% dei recenti incidenti di sicurezza significativi sono stati rilevati tramite questo strumento. Da qui, la necessità di evoluzione degli attuali Soc delle aziende italiane.

Dipendenti negligenti. A livello globale, i molteplici tipi e fonti di aggressione che devono fronteggiare le aziende sono gli attacchi comuni, che utilizzano le vulnerabilità note con strumenti facilmente reperibili sul mercato e che richiedono poca esperienza; gli attacchi avanzati, che invece usano vulnerabilità complesse e spesso sconosciute, «zero-days», tool e tecnologie sofisticate; gli attacchi emergenti, che mirano su nuovi vettori di attacco, vulnerabilità abilitate dalle nuove tecnologie, sono basati su ricerche specifiche che mirano all'identificazione di nuove vulnerabilità. I recenti attacchi informatici che hanno avuto maggiore successo hanno utilizzato metodologie classiche che sfruttano vulnerabilità note. Secondo gli intervistati, il malware (64% rispetto al 52% nel 2016) e il phishing (64% rispetto al 51% dell'anno scorso) sono percepiti come le minacce che hanno maggiormente aumentato l'esposizione delle organizzazioni a rischio negli ultimi 12 mesi. I dipendenti negligenti o inconsapevoli sono conside-

rati la causa principale, e in aumento, della vulnerabilità delle organizzazioni in tema di sicurezza informatica (60% contro il 55% nel 2016). Il 77% degli intervistati considera i dipendenti disattenti come la causa più probabile di attacco, seguita dalla criminalità organizzata (56%) e dai dipendenti malintenzionati (47%). In caso di attacco avanzato, condotto da gruppi sofisticati e ben organizzati, molte aziende sono seriamente preoccupate dell'efficacia dei loro attuali sistemi di sicurezza informatica. Il 75% degli intervistati a livello globale valuta il livello di maturità del proprio sistema di identificazione delle vulnerabilità non adeguato. Un ulteriore 12% dichiara di non avere un programma specifico di rilevamento delle violazioni, mentre il 35% non ha sviluppato un sistema strutturato di policy per la protezione dei dati, e il 38% non ha un sistema di gestione dell'identità e di controllo degli accessi al proprio sistema informatico o non ha formalmente definito tale programma.

© Riproduzione riservata



Investimenti. Raddoppiati i fondi sull'intelligenza artificiale

Il venture capital muove 155 miliardi nel mondo

Enrico Netti

■ Nel 2017 il venture capital ha messo a segno un altro record storico: il valore degli investimenti nel mondo ha toccato i 155 miliardi di dollari. È quanto rivela «Venture pulse», report di Kpmg che monitora l'andamento del comparto.

Se in termini di valore gli investimenti spiccano il volo negli ultimi tre anni (si veda il grafico sotto), il numero delle operazioni ha imboccato un ciclo di decrescita. Con quasi 2.700 deal nell'ultimo trimestre del 2017, ecco il valore più basso dal 2011. Parallelamente c'è un aumento costante dei valori medi investiti in ogni stage: dal 2010 a oggi sono praticamente raddoppiati.

«Stanno emergendo le migliori start-up su cui ora si stanno concentrando importanti round di finanziamento» spiega Paolo Mascaretti, Partner Kpmg responsabile del private equity e venture capital in Italia.

Nell'ultimo trimestre 2017 gli Usa, con quasi 24 miliardi di dollari, contro i 15,6 dell'Asia e i 5,7 dell'Europa, sono i maggiori investitori, ma è in Cina che si registrano le grandi operazioni. Nel celeste impero il 2017 si è chiuso

con i due megarounds, ognuno da 4 miliardi, di Didi Chuxing e Meituan-Dianping. La prima è una startup «late stage» con app per la condivisione dei passaggi auto e il bike sharing. Meituan-Dianping invece vende e consegna a domicilio di pasti, generi alimentari, ticket e offre sconti ai gruppi d'acquisto.

Per quanto riguarda il 2018 gli esperti di Kpmg ritengono che i fondi continueranno a concentrarsi su operazioni in start-up con modelli di business consolidati e una collaudata roadmap verso la redditività.

I settori su cui si riversa la maggiore parte degli investimenti sono due: il software e l'insieme delle scienze della vita, il biotech e l'assistenza sanitaria. Farmaceutica e biotech in un anno sono passati da 12,2 miliardi ai 16,6 nel 2017. L'americana Grail, per esempio, è impegnata nella ricerca di un metodo per individuare il cancro con l'analisi del sangue e ha ricevuto 1,2 miliardi. «Lo studio rivela anche una grande crescita di investimenti nelle tecnologie di intelligenza artificiale - rimarca il partner Kpmg - che si stanno diffondendo nei servizi e nel terziario avanzato». L'intelli-

genza artificiale ha visto il raddoppio degli investimenti pari a 12 miliardi nel 2017.

Guardando all'Europa emerge la leadership di Londra come capitale delle start-up. Si sono concentrati qui sette dei dieci più importanti round dell'ultimo trimestre, anche grazie ai piani di aiuto varati dal governo di Theresa May. I fondi Usa guardano inoltre alle opportunità offerte nell'area e hanno aumentato gli investimenti.

Ben posizionate anche Francia, Germania e Israele. Nell'Esagono molti i deal nella fase iniziale grazie al supporto del governo Macron e all'attrattività del Paese. La vicina Germania vede una crescita importante degli investimenti nel fintech, biotech e autotech. Israele, paese ad alta densità di start-up, riscuote l'interesse delle grandi corporation per la cybersicurezza e l'autotech.


E l'Italia? «Non si fa molto e sembra che il trend sia in linea con il 2016 - risponde Mascaretti -. Sembra crescano gli investimenti nel fintech e nel corporate venture capital, ma c'è una scarsa cultura in questo campo».

enrico.netti@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno operazioni e importi più grandi

Operazioni di venture capital nel mondo



Fonte: Kpmg



Studi legali alla conquista di nuovi business nel comparto dell'M&A

INFRASTRUTTURE, FOOD E FARMACEUTICO SONO I SETTORI CANDIDATI AD ANIMARE IL MERCATO ITALIANO DELLE FUSIONI E ACQUISIZIONI NEL CORSO DEL 2018 SECONDO LE PREVISIONI DELLE LAW FIRM CHE SI SPARTISCONO LA RICCA TORTA ITALIANA. IL PRIMATO DEL 2017

Luigi dell'Olio

Milano

Infrastrutture, food e farmaceutico. Sono i settori candidati ad animare il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni nel corso del 2018, che si annuncia molto caldo, anche se pesa l'incognita politica, che si porta dietro anche rischi di tenuta finanziaria del Paese. È questa la sensazione che si ricava dagli avvocati d'affari, che probabilmente hanno più di chiunque altro il polso della situazione, considerato che sono chiamati a intervenire al fianco delle imprese già dal momento in cui il dossier di un'eventuale aggregazione è allo stadio iniziale e le accompagnano in tutto il processo di analisi, fino all'eventuale firma e rottura.

Il 2017 non è stato un anno entusiasmante per l'm&a italiano. Secondo la banca dati di Bureau van Dijk, lo scorso anno il flusso di investimenti stranieri in Italia si è fermato a 44,9 miliardi di euro, sostanzialmente un terzo in meno (il 32 per cento per la precisione) rispetto al 2016, mentre a livello mondiale la contrazione è stata limitata al 3,2 per cento. Una conferma del ridotto appeal del nostro Paese è arrivata dall'Aifi, che nel primo semestre ha censito investimenti da parte dei fondi di private equity per 1,9 miliardi di euro, in calo del 61 per cento nel confronto annuo.

Guardando al futuro, lo scenario promette bene, come racconta Roberto Casati, partner

di Cleary Gottlieb, primo tra gli advisor legali per valore delle operazioni seguite in Italia lo scorso anno (64,72 miliardi di dollari), tra cui spiccano l'affiancamento a Essilor nella fusione con Luxottica e l'acquisizione di Ilva da parte di Arcelor-Mittal. "Ci aspettiamo un anno molto buono grazie soprattutto al grande interesse dei capitali stranieri per aziende italiane in vari settori", sottolinea l'avvocato. Che segnala in particolare l'interesse per i player delle infrastrutture, "operazioni che richiedono investimenti di lungo periodo e che pertanto sono un segnale importante di fiducia sull'andamento dell'economia italiana nei prossimi anni", aggiunge.

La classifica per numero di deal seguiti vede invece primeggiare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Gop): 59 per 41,7 miliardi di valore (è terzo in questa graduatoria), tra cui l'assistenza ad Atlantia nell'Opa su Abertis, che vede il gruppo italiano in concorrenza con gli spagnoli di Acs. "La crescita economica a livello mondiale, i costi di finanziamento ancora bassi e l'abbondante liquidità in circolo sui mercati creano le condizioni per un 2018 positivo sul fronte m&a", commenta il partner di Gop Alfredo D'Aniello. "Per quel che concerne l'Italia, c'è una pipeline ricca di operazioni già annunciate e non ancora finalizzate. C'è grande interesse da parte degli investitori internazionali, ma non altrettanto può dirsi per gli italiani". Goffredo Guerra, co-head del dipartimento corporate di Dla Piper Italy (lo studio legale che nel 2017 è stato consulente in 22 operazioni di aggregazione per un valore di 35,45 miliardi), conferma che vi sono molti dossier aperti, anche se non mancano le incognite. "Ci attendiamo che prosegua il trend di incremento delle operazioni di M&A, salvo che i risultati delle elezioni politiche siano tali da creare grossa sfiducia nel mercato italiano". Quanto ai settori, "i più

interessanti sono terziario e manifatturiero".

Paolo Ghiglione, corporate partner di Allen & Overy (12 deal per 35,5 miliardi di valore lo scorso anno), segnala i fattori da monitorare per capire cosa attendersi nei mesi a venire. "L'evoluzione delle crisi geopolitiche (Medio Oriente, Corea), le politiche fiscali e monetarie americane, il consolidamento del trend acquisitivo da parte dei cinesi e, per quel che riguarda solo il nostro Paese, le elezioni politiche di marzo".

Fatte queste premesse, l'avvocato vede un mercato in crescita nella Penisola, con un focus particolare sulle operazioni di media taglia riguardanti il settore industriale, "specie se connotato da tecnologie di nicchia o innovative", oltre al food & beverage.

Un pensiero condiviso da Pietro Bernasconi, responsabile corporate M&a di Baker McKenzie (9 operazioni per 34,7 miliardi di valore nel 2017), che vede multipli in crescita, ma non abbastanza da frenare il trend delle aggregazioni. Le aziende target, sottolinea, "oggi sono soprattutto le aziende che dispongono di una forte piattaforma tecnologica o brand di grande visibilità, con presenza soprattutto sui mercati esteri, più dinamici e in crescita rispetto a quello domestico". I settori principali? "Farmaceutico e healthcare", conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Roberto Casati (1), partner di Cleary Gottlieb e **Alfredo D'Aniello** (2), partner di Gop

M&A, LA CLASSIFICA DEGLI STUDI LEGALI

Per valore in miliardi di dollari, ranking 2017

1	CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON	64.718
2	BONELLI EREDE	56.080
3	GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS	42.712
4	DLA PIPER	35.450
5	ALLEN & OVERY	35.237
6	BAKER MCKENZIE	34.715
7	CHIOMENTI	29.288
8	CMS	25.834
9	BLAKE, CASSELS & GRAYDON	25.551
10	JONES DAY	25.535
11	BREDIN PRAT	25.512
12	CRAVAT, SWAINE & MOORE	25.423
13	LINKLATERS	15.753
14	ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE	5.795
15	GATTI PAVESI BIANCHI	5.181

La classifica, per valore di operazioni di M&A eseguite, degli studi legali

A CIASCUNO LA SUA SOFFIATA

La normativa italiana sullo «whistleblowing», la denuncia anonima di illeciti sui luoghi di lavoro, a confronto con quella degli altri Paesi. Molte tutele per chi fa la segnalazione, garanzie insufficienti in caso di accuse false

di **Isidoro Trovato**

Anche se il termine, quasi impronunciabile, rende meglio in italiano come «soffiata», il tema «whistleblowing» nasce nel 2002 negli Usa, quando viene approvata la legge Sarbanes-Oxley, che prevede l'obbligo, per le società quotate, di introdurre un sistema per garantire ai dipendenti l'anonimato e la protezione contro atti ritorsivi in caso di segnalazione di abusi o atti illeciti commessi in azienda da altri dipendenti. Il punto è che le norme vincolano le aziende anche quando l'attività si svolge all'estero, quindi valgono per multinazionali americane che operano in Europa dove però l'incentivo alla denuncia, imposto dalla legge americana sembrava confliggere con alcuni principi fondamentali dei nostri ordinamenti evocando lo spettro della delazione.

Oggi che il whistleblowing è sbarcato anche in Italia, è iniziata la corsa

Diversità

«L'Europa ha avuto una reazione piuttosto fredda alla legge americana — commenta l'avvocato Federica Paternò, partner di Toffoletto De Luca Tamajo —. Pochi Stati si sono mossi tempestivamente e gli interventi hanno mirato ad attenuare l'impatto pervasivo della disciplina statunitense. Tradizionalmente in questi Paesi c'è, infatti, una difficoltà culturale ad accettare e, addirittura, incentivare i delatori. Non è un caso che nella maggior parte dei vocabolari europei la parola assume connotazioni dispregiative. Il dibattito sull'argomento esportato dagli Stati Uniti ha, sia pure con tempi e modalità diverse, aiutato la metabolizzazione di un concetto di «delazione virtuosa». Per questo alcuni Paesi, tra cui l'Italia, hanno ritenuto la necessità di disciplinare modelli di protezione dell'anonimato e, comunque, del rapporto di lavoro di chi, nell'interesse dell'ente o dell'azienda, segnala un illecito o una grave irregolarità».

Analisi

L'indagine esamina e mette a confronto 44 Paesi. Con l'obiettivo di verificare l'esistenza o meno di una normativa in materia di whistleblowing. I Paesi oggetto d'indagine sono stati classificati in tre macroaree: quelli in cui non esiste alcuna normativa specifica, quelli in cui la normativa trova applicazione solo in alcuni settori o per specifiche materie e, infine, quelli in cui vi è una disciplina di generale applicazione.

«In Italia il whistleblowing ha luci ed ombre — continua Paternò —. Se, infatti, si è fatto il massimo per chi denuncia, non altrettanto con-

vincente è la protezione di chi viene accusato ingiustamente. La pericolosità del delatore è stata trascurata. Protetto dall'anonimato e dalla difficoltà di provare che abbia agito con dolo o colpa grave anche solo per leggerezza, chi denuncia può provocare danni sia ai colleghi vittime di accuse false, che all'azienda in termini di energie e di risorse per la verifica delle segnalazioni. Non solo: la denuncia falsa si traduce anche in costi organizzativi dovuti al clima di sospetto e diffidenza. Con queste carenze, l'obiettivo di favorire una cultura aziendale della trasparenza, con una comunicazione più lineare tra lavoratori e datore di lavoro per assicurare la legalità e il rispetto delle regole, appare sbilanciato tra la presunzione di innocenza del segnalante e quella di colpevolezza che grava sull'accusato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Regole
Franco Toffoletto,
fondatore dello
studio legale
Toffoletto De Luca
Tamajo,
specializzato in
diritto del lavoro
e sindacale


delle aziende alla sua conoscenza. Si tratta di un tema che presenta un quadro globale molto complesso e differenziato. Per capire meglio la situazione è utile l'indagine curata da Toffoletto De Luca Tamajo, uno dei maggiori studi legali italiani specializzato in diritto del lavoro e sindacale per le aziende nonché in materia di contratti di agenzia.



Il mappamondo

La legislazione dei vari Paesi sul Whistleblowing: le denunce anonime su illeciti nei luoghi di lavoro

- **Esiste una normativa di generale applicazione**
- **Esiste una normativa solo per alcuni settori**
- **Non esiste alcuna normativa**



Fonte: Law Maps di Toffredo De Luca Tamajo

rapporti innovazione

Lo smart working decolla nelle grandi imprese del Nord “Lavoratori soddisfatti”

UNO STUDIO DEL POLIMI CERTIFICA CHE L'IMPIEGO AGILE È CRESCIUTO DEL 14% NEL 2017 E DEL 60% DAL 2013: “MIGLIORA PRODUTTIVITÀ E GRADIMENTO DEGLI ADDETTI”. IN FERRERO SU 12 MILA ORE LAVORATE CALCOLATO UN RISPARMIO DI 5 MILA ORE DI VIAGGI

Vito de Ceglia

Milano

È una legge giovane, ma promette di essere una grande opportunità per ripensare il lavoro del futuro. Si tratta dello smart working (legge 81), detto anche lavoro agile o flessibile, cioè lo strumento che consente al lavoratore di scegliere — in accordo con la propria azienda — gli orari e il luogo in cui svolgere la sua attività. L'obiettivo è migliorare l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, aumentare la produttività e il benessere dei dipendenti, a beneficio dei lavoratori stessi e dell'azienda.

Negli ultimi anni un buon numero di imprese in Italia ha iniziato a utilizzare forme di flessibilità lavorativa e, con l'approvazione della legge, simili modalità sono proliferate. Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano solo nel 2017 il lavoro agile è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente (e del 60% rispetto al 2013), raggiungendo quota 305 mila smart worker, l'8% del totale dei lavoratori presi a campione, più della metà dei quali sono impiegati nelle regioni del nord Italia. Persone, fa notare il Polimi, che si distinguono per maggiore soddisfazione per il proprio lavoro e maggiore padronanza di competenze digitali rispetto agli altri lavoratori.

In particolare, la ricerca riporta che l'adozione dello smart working cresce tra le grandi imprese: il 36% ha, infatti, già lanciato progetti strutturati (il 30% nel 2016), ben una su due ha avviato o sta per avviare un progetto. Ma le iniziative che hanno portato veramente a un ripensamento complessivo dell'organizzazione del lavoro sono ancora limitate e riguardano circa il 9% delle grandi aziende. «Tra queste c'è la Ferrero: su oltre 12 mila ore lavorate in modalità agile, ne sono state risparmiate circa 5.000 di viaggio» premette Mario Fusani, giuslavorista e partner dello studio Legale GF Legal Stp, che ha analizzato a fondo la legge 81.

«Lavorare in modalità smart — aggiunge — ha influito positivamente sulla capacità individuale di organizzare il proprio tempo, sul rispetto delle scadenze e sull'autonomia di gestione del proprio lavoro. I manager non hanno riscontrato differenze tra la quantità e la qualità del lavoro in modalità smart, rispetto a quello svolto in azienda». Un altro esempio pratico riguarda Generali: «L'esperimento è partito dalla sede di Milano ma verrà esteso o probabilmente è stato già esteso anche a quella di Roma — sottolinea Fusani —. In questo caso è stata riscontrata maggiore soddisfazione dei lavoratori, maggiore produttività e capacità di regolarsi in autonomia».

Non solo, il rapporto di fiducia con l'azienda è migliorato perché «la società fornisce ai lavoratori un ufficio mobile, ossia un pacchetto tecnologico completo di pc, telefono e software per accedere al gestionale della compagnia. Formazione di base

sul tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», osserva l'avvocato. E ancora: il caso Axa. «Qui tutto il personale aziendale può optare per lo smart-working. Per questo motivo, non vi sono più postazioni fisse ma ambienti dedicati a creatività, innovazione, collaborazione e concentrazione», puntualizza Fusani.

Significativo infine l'esperimento di smart working portato avanti da Tim nel periodo 2016-2017 (primo semestre), realizzando un risparmio di oltre 1.400 tonnellate di Co2 e 302 mila ore di pendolarismo in meno. «Ora è allo studio una fase 2 — spiega Fusani — modalità agile per un giorno alla settimana fino a 44 giorni all'anno, di cui al massimo 16 potranno essere lavorati presso una sede esterna ai locali aziendali qualora ricorrano esigenze di cura familiare o tecnico-professionali, ovvero di modalità casa-lavoro. In casi eccezionali, possono essere previsti sino a 3 giorni alla settimana, anche continuativi, con un massimo di 12 giorni al mese. I lavoratori coinvolti sono tra 9-11 mila».

Se tra le grandi imprese lo smart working ormai è una realtà diffusa, anche tra le Pmi cresce l'interesse sebbene a prevalere siano approcci informali. La ricerca del Polimi riporta che il 22% delle aziende di piccole e medie dimensioni ha progetti di lavoro, ma di queste solo il 7% lo ha fatto con iniziative strutturate; un altro 7% non conosce il fenomeno e ben il 40% si dichiara “non interessato” in particolare per la limitata applicabilità nella propria realtà aziendale. Un discorso a parte merita la Pubblica Amministrazione: solo il 5% degli enti ha attivi progetti strutturati e un altro 4% pratica lo smart working informalmente,

ma a fronte di una limitata applicazione c'è un notevole fermento, con il 48% che ritiene l'approccio interessante, un ulteriore 8% che ha già pianificato iniziative per il prossimo anno e solo il 12% che si dichiara non interessato.

In conclusione, la ricerca del Polimi fa notare che è prematuro tracciare un bilancio sullo smart working, perché quello che si vede è solo la punta dell'iceberg. In effetti, sono ancora pochi i progetti di sistema che ripensano i modelli di organizzazione del lavoro e estendono a tutti i lavoratori flessibilità, autonomia e responsabilizzazione.

Eppure, ribadisce lo studio, i benefici economico-sociali potenziali sono enormi: l'adozione di un modello “maturo” di smart working per le imprese può produrre un incremento di produttività pari a circa il 15% per lavoratore, che a livello di sistema Paese significano 13,7 miliardi di euro di benefici complessivi. Per i lavoratori, anche una sola giornata a settimana di remote working può far risparmiare in media 40 ore all'anno di spostamenti; per l'ambiente, invece, determina una riduzione di emissioni pari a 135 kg di CO2 all'anno.

INNOVAZIONE RISERVATA



Se tra le grandi imprese lo smart working ormai è una realtà diffusa, anche tra le Pmi cresce l'interesse verso questa opportunità



[LA RICERCA]
“Il digitale necessario all’operatività da remoto”

Le tecnologie digitali sono una condizione necessaria per permettere alle persone di svolgere il proprio lavoro anche da remoto. Il concetto ritorna con insistenza nel rapporto dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. In particolare, nelle grandi organizzazioni, a prescindere dalla presenza di un progetto di smart working, le tecnologie che supportano il lavoro da remoto sono già diffuse: in primis, le soluzioni a supporto della sicurezza e


dell'accessibilità dei dati da remoto e da diversi device (95%) e device mobili e mobile business app (82%). Spesso sono presenti servizi di social collaboration integrati a supporto della collaborazione e della condivisione della conoscenza (61%), mentre meno diffuse sono le workspace technology che permettono un utilizzo più flessibile degli ambienti, agevolando il lavoro in mobilità all'interno delle sedi aziendali (36%).

«Resta inadeguata invece la capacità di utilizzo delle tecnologie tra i lavoratori — sottolinea Fiorella Crespi, direttore dell'Osservatorio Smart Working del Polimi — Per questa ragione oltre che sull'introduzione degli strumenti digitali è fondamentale agire sullo sviluppo di digital skills, comprese quelle di natura soft e non legate ai singoli strumenti. I cio e gli IT executive evidenziano come la competenza prioritaria da sviluppare sia la capacità di ripensare prodotti, processi e attività lavorative utilizzando nuovi strumenti e canali digitali, insieme alla capacità di collaborare in team virtuali, esercitando una leadership adeguata al contesto digitale». (v.d.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA


LO SMART WORKING NELLE IMPRESE

Diffusione in %



LO SMART WORKING NELLA PA

Diffusione in %



Nella PA soltanto il 5% degli enti ha attivi progetti strutturati di lavoro agile

I commercialisti temono fatturazioni elettroniche e 730 precompilato

LA CATEGORIA HA PAURA DI ESSERE SORPASSATA DAI PROCESSI INFORMATICI SU GRAN PARTE DEL LAVORO ORDINARIO". MASSIMO MIANI, PRESIDENTE DELL'ORDINE, METTE IN LUCE "I RISCHI DI UN'ACCELERAZIONE TECNOLOGICA". ALTRI INVITANO A SPOSTARSI SULLA CONSULENZA
Patrizia Capua

Roma
Macchine e algoritmi: una minaccia, nemici da fermare o opportunità per crescere? Alla tecnologia che avanza nel lavoro di ogni giorno i commercialisti italiani non dicono no, però avanti piano. Prima il 730 precompilato e lo spesometro, a breve la fatturazione elettronica fra privati. La categoria, 120 mila professionisti, non erige baricate, piuttosto frena: per governare il cambiamento occorre che la rivoluzione digitale sia un processo graduale. «Altrimenti sarà il caos», avverte il presidente nazionale Massimo Miani, «non basta un click per fare tutto». Miani premette: «Dovremo adeguarci alle novità. È naturale che le cose cambino», però sollecita attenzione sui possibili rischi di un'accelerazione della rivoluzione tecno.

Le insidie riguardano in primis le imprese più piccole. «c'è la concreta possibilità che una parte del paese non sia pronta e che il sistema non lo sia. L'idea che l'hi-tech semplifichi le procedure rischia di generare lo scompiglio totale. Bisogna partire dalle aziende più grandi». Dal primo luglio il test della fatturazione automatica esordisce per tutti i distributori di carburanti. «Proviamo a pensarci - osserva Miani - verrà fuori un disastro. Quando si introducono norme così impattanti non si può guardare solo alle previsioni di gettito ma alla funzionalità del sistema. Non siamo contro, ma vista l'esperienza dello spesometro di ottobre, stiamo in guardia». Occorre attrezzar-

si, incalza Miani: «Stiamo studiando a fondo le funzioni e gli strumenti tecnologici per la fatturazione elettronica. Quanto al futuro della professione, se le nostre attività negli ultimi anni erano concentrate principalmente sul fisco, stiamo ragionando per differenziarci in tanti altri ambiti come quello dei controlli, della revisione, della finanza, del lavoro e nel campo delle procedure giudiziarie».

Per sapere cosa pensa la base della digitalizzazione, l'ordine di Milano, da un anno guidato da Marcella Caradonna, col Politecnico ha svolto un'indagine sugli 8500 iscritti. Dei 3500 che hanno risposto, il 44 per cento vede la tecnologia come una minaccia, il 42 per cento come un'opportunità, secondo il 49 per cento del campione l'ampliamento delle specializzazioni è la ricetta per fronteggiare al meglio le sfide del futuro, mentre il 79 per cento considera come una soluzione le aggregazioni tra colleghi o con professionisti di altre categorie per integrare diverse competenze, ridurre i costi (47 per cento), migliorare la qualità e la velocità dei servizi e ampliare l'offerta (26 per cento). Ragiona Caradonna: «Certo, sono preoccupata. I nostri clienti spaziano dai condomini alle società quotate; non sono d'accordo nel considerare il commercialista come un semplice data entry per una dichiarazione dei redditi. Si è creata una situazione di antagonismo che non gioca a favore. Chi vuole trovare una strada la troverà sempre. È una questione di cultura. La tecnologia porterà maggiore efficienza e contenimento dei costi. Ci vuole preparazione e tutto va condiviso, non imposto dall'alto».

Di competenze e specializzazioni parla anche Domenico Posca, presidente dell'Unione italiana commercialisti. È vero che molti perderanno lavoro ed entrate, ma la nostra attività sarà anche di consulenza a maggior valore aggiunto, come esperti di finanziamenti, controllo di gestione, fallimenti, crisi di impresa, personale. Il futuro poi è fatto anche di cose più semplici, penso ai piccolissimi im-

prenditori o alle fasce marginali del mercato come le decine di migliaia di partite iva degli immigrati».

Rimettersi in gioco e ripensare l'attività. «Avere un'interfaccia che non è più un essere umano è il maggior disagio che percepiamo dai colleghi perché la macchina non ha orari, ferie, malattie - osserva da Palermo il presidente dell'ordine Fabrizio Escheri -. Dall'altro lato però la macchina si adatta agli standard, vedi 730 precompilato, elaborati dall'algoritmo, ma non ha pensiero critico cioè la capacità di lavorare su situazioni che escono dallo standard, ed è lì che va visto il futuro della nostra professione. Dobbiamo tornare da dove siamo partiti, la consulenza. Quindi meno adempimenti standardizzati, dove non siamo competitivi con le macchine e con le società di servizi. Noi interpretiamo i numeri con un pensiero autonomo che ci rende diversi e ci porta a trovare le soluzioni a cui la macchina non potrà arrivare mai».


Tomare allo studio, dunque, è la ricetta suggerita, perché di fronte alla difficile sfida ci sia una categoria consapevole. Per il presidente dell'ordine di Torino Luca Asvisio, «l'avvento delle macchine dovrebbe essere uno spunto per lavorare meglio senza perdere il rapporto umano». Tra le nuove funzioni del commercialista Asvisio vede il supporto agli enti culturali e alle organizzazioni no profit del terzo settore («sono sempre state viste come attività secondarie»), agli enti statali, alle aziende per l'internazionalizzazione e per ottenere finanziamenti bancari, per il controllo di gestione, nelle procedure concorsuali. «Alcune attività possono essere affidate a consulenti. È mancata una visione a lungo termine, oggi i giovani che si affacciano a questa attività sono calati perché vogliono capire meglio, a noi il compito di spiegare grazie anche a un aiuto dell'università. Il mio maestro diceva che a fianco di ogni azienda ci deve essere un commercialista, io dico ce ne deve essere anche più di uno».

IN FOTOGRAFIA: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA




I COMMERCIALISTI IN ITALIA

Iscritti all'Albo, in migliaia (dati al 1° gennaio di ogni anno)



DOVE GUADAGNANO DI PIÙ

Anno 2016 (dichiarazioni 2015) media Irpef, in euro all'anno per area



1 Massimo Miani (1), presidente ordine commercialisti
Luca Asvisio (2), presidente commercialisti di Torino
 e **Domenico Posca** (3), presidente di Unico

